



REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1991

relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla
indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Testo elaborato sulla base dei successivi regolamenti emanati dalla Comunità:

94/92; 1535/92; 2083/92; 3457/92; 3713/92; 207/93; 1593/93; 2608/93;
468/94; 688/94; 1468/94; 2381/94; 2580/94; 529/95; 1201/95; 1202/95; 1935/95;
418/96; 522/96; 314/97; 345/97; 1488/97; 1367/98; 1900/98; 330/99;
1804/99; 331/2000; 548/2000; 1073/2000; 1437/2000; 1566/2000; 1616/2000;
2020/2000; 2426/2000; 349/2001; 436/2001; 1788/2001; 2491/2001;
2589/2001; 473/2002; 1113/2002; 1162/2002; 1918/2002; 2382/2002;
223/2003; 545/2003; 599/2003; 1452/2003; 2144/2003; 2277/2003; 392/2004;
746/2004; 779/2004; 1481/2004; 2254/2004; 1294/2005; 1318/2005;
1336/2005; 1567/2005; 1916/2005; 592/2006; 699/2006; 780/2006; 956/2006;
1991/2006; 1997/2006; 394/2007.

SOMMARIO:

PARTE 1: Articoli da 1 a 16 del Regolamento

PARTE 2: Allegati da I a VIII del Regolamento

PARTE 3: Appendice; testi dei regolamenti inerenti le seguenti tematiche:

MANGIMI: Regolamento (CE) n. 223/2003 concernente l'etichettatura dei mangimi impiegabili in agricoltura biologica;

SEMENTI: Regolamento (CE) n. 1452/2003 che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga;

IMPORTAZIONE: Regolamenti (CEE) n. 94/92, 3457/92, 529/95, 1788/2001 connessi all'attività di importazione, così come modificati dai successivi regolamenti emanati dalla Comunità (3713/92, 1593/93, 688/94, 2580/94, 522/96, 314/97, 1367/98, 548/00, 1566/00, 1616/00, 2426/00, 349/2001, 1113/2002, 1162/2002, 1918/2002, 2382/2002, 545/2003, 2144/2003, 746/2004; 956/2006).

PARTE 1

REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO

CAMPO DI APPLICAZIONE	Art. 1 Art. 2 Art. 3
DEFINIZIONI	Art. 4
ETICHETTATURA	Art. 5
NORME DI PRODUZIONE	Art. 6 Art. 6 bis Art. 7
SISTEMA DI CONTROLLO	Art. 8 Art. 9
INDICAZIONE DI CONFORMITA' AL REGIME DI CONTROLLO	Art. 10
MISURE GENERALI DI APPLICAZIONE	Art. 10 bis
IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI	Art. 11
LIBERA CIRCOLAZIONE NELLA COMUNITA'	Art. 12
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E APPLICAZIONE	Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 15 bis Art. 16

REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:

a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui i principi che regolano la produzione e le norme specifiche di controllo applicabili figurino negli allegati I e III;

b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale;

c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi, non contemplati dalla lettera a) con effetto dall'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 3.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora l'allegato I non fissi norme dettagliate di produzione per talune specie animali, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste rispettivamente all'articolo 5 e agli articoli 8 e 9 per tali specie e i relativi prodotti, ad eccezione dell'acquacoltura e dei prodotti dell'acquacoltura. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.

3. Entro il 24 agosto 2001, la Commissione presenta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, una proposta di regolamento sui requisiti in materia di etichettatura e di controllo e le misure cautelative per i prodotti menzionati al paragrafo 1, lettera c), purchè tali requisiti si riferiscano al metodo di produzione biologico.

In attesa dell'adozione del regolamento di cui al primo comma, ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) si applicano norme nazionali in conformità della legislazione comunitaria o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

modifiche all'articolo 1 Regolamento (CE) n. 1935/95, art.1 punto 1
Regolamento (CE) n. 1804/99, art.1 punto

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6. In particolare i termini in appresso o i corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, sono considerati indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico in tutta la Comunità e in ogni sua lingua, salvo che essi non si applichino ai

prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con tale metodo di produzione:

- in spagnolo ecológico,
- in danese økologisk,
- in tedesco ökologisch, biologisch,
- in greco βιολογικό
- in inglese organic,
- in francese biologique,
- in italiano biologico,
- in olandese biologisch,
- in portoghese biológico,
- in finlandese luonnonmukainen,
- in svedese ekologisk.

modifiche all'articolo 2: Regolamento (CE) n. 1935/95, art. 1 punto 6;
Regolamento (CE) n. 1804/1999, art.1, punto 2
Regolamento (CE) n. 392/2004, art 1 punto 1

Articolo 3

Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati all'articolo 1, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.

modifiche all'articolo 3: Regolamento (CE) n. 1804/1999 art. 1 punto 3

DEFINIZIONI

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) **"etichettatura"**: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o concernono i prodotti di cui all'articolo 1;
- 2) **"produzione"**: le operazioni effettuate in un'azienda agricola volte alla produzione, all'imballaggio e alla prima etichettatura quali prodotti ottenuti con metodo biologico di prodotti agricoli ottenuti in tale azienda;
- 3) **"preparazione"**: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali) nonché il condizionamento e/o modifiche apportate all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo di produzione biologico apportate all'etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati;

- 4) **"commercializzazione"**: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di immissione in commercio;
- 5) **"operatore"**: la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti;
- 6) **"ingredienti"**: le sostanze (compresi gli additivi) usate per la preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) definiti all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità;
- 7) **"prodotti fitosanitari"**: i prodotti definiti nell'articolo 2, punto 1 della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE;
- 8) **"detergenti"**: le sostanze e i preparati ai sensi della direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti, modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE, destinati alla pulitura di taluni prodotti contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a);
- 9) **"prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato"**: ogni singolo prodotto quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 79/112/CEE;
- 10) **"elenco degli ingredienti"**: l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE.
- 11) **"produzioni animali"**: le produzioni di animali terrestri, domestici o addomesticati (inclusi gli insetti) e di specie acquatiche allevate in acqua dolce, salata o salmastra. I prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non sono considerati come provenienti da produzioni biologiche;
- 12) **"organismo geneticamente modificato (OGM)"**: qualsiasi organismo cui si applica la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (nota 1);
- 13) **"derivato di OGM"**: una sostanza prodotta con/o a partire da OGM, ma che non ne contiene;
- 14) **"uso di OGM e di derivati di OGM"**: il loro uso quali prodotti alimentari, ingredienti alimentari (compresi gli additivi e gli aromatizzanti), codiuvanti tecnologici (compresi i solventi di estrazione), alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici per mangimi, taluni prodotti utilizzati nell'alimentazione per gli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE (nota 2), prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiali di moltiplicazione vegetale e animale;

15) **"medicinali veterinari"**: i prodotti cui si applica la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (nota 3);

16) **"medicinali omeopatici veterinari"**: i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (nota 4);

17) **"mangimi"**: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali (nota 5);

18) **"materie prime per mangimi"**: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione delle materie prime per alimenti degli animali, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e abroga la direttiva 77/101/CEE (nota 6);

19) **"mangimi composti per animali"**: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali;

20) **"additivi per mangimi"**: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 70/524/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (nota 7);

21) **"taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali"**: prodotti nutrizionali ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali;

22) **"unità/azienda/azienda di allevamento con metodo di produzione biologico"**: l'unità o l'azienda o l'azienda di allevamento conforme alle norme del presente regolamento;

23) **"mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzione biologico"**: i mangimi/le materie prime per mangimi prodotti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6;

24) **"mangimi/materie prime per mangimi di conversione"**: i mangimi/le materie prime per mangimi che rispondono alle norme di produzione di cui all'articolo 6, eccetto per il periodo di conversione in cui dette norme si applicano per almeno un anno prima della raccolta;

25) **"mangimi/materie prime per mangimi convenzionali"**: i mangimi/le materie prime per mangimi che non rientrano nelle categorie di cui ai punti 23 e 24.

(nota 1) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).

(nota 2) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).

(nota 3) GU 22 del 9.2.1965, pag 369/65. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22).

(nota 4) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 12.

(nota 5) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/87/CE (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 43).

(nota 6) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/67/CE (GU L 261 del 24.9.1998, pag. 10).

(nota 7) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 45/1999 della Commissione (GU L del 21.1.1999, pag 3)

modifiche all'articolo 4: Reg. (CE) n. 1935/95, art. 1 punti 2, 3, 4, 5;
Reg. (CE) n. 1804/1999 art. 1 punto 4 e 5.

ETICHETTATURA

Articolo 5

1. Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se:

a) le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo;

b) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 o è stato importato da paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'articolo 11;

c) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;

d) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura reca menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui il produttore è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione;

2. Soppresso

3. Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) possono essere riportate, nella descrizione del prodotto, indicazioni relative ai metodi di produzione biologica unicamente se:

a) almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola del prodotto è o proviene da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi secondo le modalità specificate all'articolo 11;

b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto sono indicati nell'allegato VI, parte C o sono stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure d'applicazione adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;

c) il prodotto contiene soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, parte A, come ingredienti di origine non agricola;

d) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;

e) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti radiazioni ionizzanti;

f) il prodotto è stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;

g) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporta la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione;

h) il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.

Le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologica devono specificare chiaramente che esse riguardano un metodo di produzione agricola e devono essere corredate di un riferimento agli ingredienti di origine agricola in questione, a meno che tale riferimento venga indicato chiaramente nell'elenco degli ingredienti.

3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portano un'indicazione di cui all'articolo 2 possono continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti che non soddisfano il presente regolamento a condizione che:

-la domanda di registrazione del marchio era stata presentata prima del 22 luglio 1991 – in Finlandia, Austria e Svezia anteriormente al 1° gennaio 1995- ed è conforme alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (nota 1), e

-il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal presente regolamento.

4. Nell'allegato VI, parte C, possono essere inclusi ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti e che non sono prodotti in quantità sufficiente nelle Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possono essere importati da paesi terzi conformemente alle norme di cui all'articolo 11.

5. I prodotti agricoli etichettati o pubblicizzati in conformità del paragrafo 1 o 3 possono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica purché:

a) siano pienamente soddisfatti i requisiti di cui rispettivamente al paragrafo 1 o al paragrafo 3, eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1;

b) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi;

c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente sulla diversa natura del prodotto rispetto a prodotti conformi a tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 3; dopo il 1° gennaio 1996, tali indicazioni devono consistere nelle parole *"prodotto in conversione all'agricoltura biologica"*; e devono essere presentate con colore, dimensione e tipo di caratteri che non abbiano più risalto di quelli della denominazione di vendita del prodotto; in tale indicazione le parole "agricoltura biologica" non abbiano più risalto delle parole "prodotto in conversione";

d) il prodotto contenga solo un ingrediente vegetale di origine agricola;

e) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla commissione;

f) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.

5 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) possono essere riportate indicazioni riguardanti i metodi di produzione biologici solo a condizione che:

a) almeno il 70% degli ingredienti di origine agricola sia o provenga da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;

b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto siano inclusi nell'allegato VI, parte C o siano stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure di esecuzione adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;

c) le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico compaiano nell'elenco degli ingredienti e in chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti secondo le norme dell'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11; esse figurino con lo stesso colore e con le stesse dimensioni e lo stesso tipo di caratteri delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti. Queste indicazioni devono inoltre figurare in una frase distinta nello stesso campo visivo della descrizione del prodotto in cui sia indicata la percentuale di ingredienti di origine agricola o derivati di ingredienti di origine agricola ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11. Tale frase non può essere presentata con colore, formato o caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla descrizione del prodotto; la frase sarà così redatta: *"x% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica"*;

d) il prodotto contenga soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, parte A, quali ingredienti di origine non agricola;

e) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;

f) il prodotto o i suoi ingredienti non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti;

g) il prodotto sia stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;

h) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo al quale l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione.

i) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.

6. Nel corso di un periodo transitorio con scadenza *31 dicembre 1997*, nell'etichettatura e nelle pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) preparato in parte con ingredienti non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a) si può fare riferimento al metodo di produzione biologico solo a condizione che:

a) almeno il 50% degli ingredienti di origine agricola sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a);

b) i prodotti siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettere c), d), e), f);

c) le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologici:

- figurino solo nell'elenco degli ingredienti quale previsto dalla direttiva 79/112/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE;
- si riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenuti conformemente alle norme definite all'articolo 6, o importati conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;

d) gli ingredienti e i rispettivi contenuti figurino nell'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso;

e) le indicazioni dell'elenco degli ingredienti abbiano colore, formato e caratteri identici.

7. Si possono definire le modalità dettagliate di applicazione delle disposizioni del presente articolo secondo la procedura dell'articolo 14.

8. Sono stabiliti nell'allegato VI, parti A, B e C, secondo la procedura di cui all'articolo 14, elenchi limitativi delle sostanze e dei prodotti di cui ai paragrafi 3, lettere b), c) e d) e 5 bis, lettere b), d) e e).

Possono essere precisati le modalità d'uso e i requisiti della composizione di questi ingredienti e di queste sostanze.

Se uno Stato membro ritiene che un prodotto dovrebbe essere aggiunto ai suddetti elenchi o che occorrerebbe modificare detti elenchi, esso fa in modo che un fascicolo contenente la motivazione dell'aggiunta o delle modifiche sia trasmesso ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che lo presenta al comitato di cui all'articolo 14.

9. Per il calcolo delle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 6 si applicano le modalità previste agli articoli 6 e 7 della direttiva 79/112/CEE.

10. In un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), un ingrediente ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 non deve essere presente unitamente allo stesso ingrediente non ottenuto secondo tali norme.

11. Anteriormente al 1° luglio 1999, la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo 10 e presenta le eventuali opportune proposte di modificazione.

(nota 1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/10/CEE (GU L 6 dell'11.1.1999, pag. 35)

Modifiche all'articolo 5: Reg. CEE n. 2083/92, articolo 1, paragrafo 3;
Reg. CEE n. 1468/94, articolo 1;
Reg. CEE n. 1935/95, articolo 1, paragrafi 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15
Reg. (CE) n. 1804/1999, art. 1 punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

NORME DI PRODUZIONE

Articolo 6

1. Il metodo di produzione biologico implica che per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) diversi dalle sementi e dai materiali di moltiplicazione vegetativa:

a) devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I e, se del caso, le relative modalità di applicazione;

b) soltanto i prodotti costituiti dalle sostanze menzionate nell'allegato I o elencate nell'allegato II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti del terreno, mangimi, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, le sostanze impiegate nell'alimentazione degli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti, prodotti per la lotta contro organismi nocivi o malattie nei locali di stabulazione e negli impianti o per qualsiasi altro scopo specificato nell'allegato II per taluni prodotti. Possono essere utilizzati solo alle condizioni specifiche stabilite negli allegati I e II nella misura in cui la corrispondente utilizzazione è autorizzata nell'agricoltura generale dello Stato membro in questione in virtù delle pertinenti disposizioni comunitarie o delle disposizioni nazionali in conformità della normativa comunitaria;

c) sono utilizzati soltanto sementi o materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti con il metodo biologico di cui al paragrafo 2;

d) non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi, ad eccezione dei medicinali veterinari.

2. Per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il metodo di produzione biologico implica che la pianta porta-seme per le sementi e la/le pianta/e porta-marze per i materiali di riproduzione vegetativa sono stati ottenuti:

- a) senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi e
- b) conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b) per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali.

3. a) In deroga al paragrafo 1, lettera c) le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico possono essere utilizzati, durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2003 e su autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro, se l'utilizzatore di tale materiale di riproduzione può dimostrare in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario materiale di riproduzione di una varietà appropriata della specie in questione che soddisfacesse i requisiti di cui al paragrafo 2. In tal caso deve essere utilizzato, se reperibile sul mercato, materiale di riproduzione non trattato con prodotti non inclusi nell'allegato II, parte B. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

- b) In conformità della procedura di cui all'articolo 14 possono essere decisi:
- l'introduzione, entro il 31 dicembre 2003, di restrizioni della misura transitoria di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e/o l'assenza di trattamento chimico;
 - il mantenimento, dopo il 31 dicembre 2003, della deroga di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e relativamente all'intera Comunità o ad alcune sue parti;
 - l'introduzione di criteri e norme procedurali circa la deroga di cui alla lettera a) e le relative informazioni comunicate ai settori economici interessati, agli Stati membri ed alla Commissione.

4. Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo, in particolare del paragrafo 1, lettera c) e del paragrafo 2, presentando, ove necessario, le opportune proposte di revisione.

modifiche all'articolo 6: Reg. (CE) n. 1935/95, art. 1 punto 16;
Reg. (CE) n. 1804/1999 art. 1 punti 13, 14, 15, 16.

Articolo 6 bis

1. Ai fini del presente articolo, per "piante" si intendono le piante intere destinate ad essere piantate per la produzione di vegetali.
2. Il metodo di produzione biologico implica che, allorché i produttori utilizzano delle piante, queste ultime devono essere state prodotte conformemente all'articolo 6.
3. In deroga al paragrafo 2, le piante non ottenute secondo il metodo di produzione biologico possono essere utilizzate durante un periodo transitorio che scade il *31 dicembre 1997* purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'autorità competente dello Stato membro ne ha autorizzato l'impiego dopo che l'utilizzatore di tale materiale ha dimostrato in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario una varietà appropriata della specie in questione;

b) le piante sono state trattate, dopo la semina, unicamente con prodotti elencati nell'allegato II, parti A e B;

c) le piante provengono da un produttore che ha accettato un sistema di controllo equivalente al regime di cui all'articolo 9 e che ha accettato di applicare la restrizione di cui alla lettera b); tale disposizione entra in vigore il 1° gennaio 1996;

d) dopo essere state piantate, le piante sono state coltivate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) durante un periodo minimo di sei settimane prima del raccolto;

e) l'etichettatura di qualsiasi prodotto contenente ingredienti provenienti da siffatte piante non menziona l'indicazione di cui all'articolo 10;

f) fatte salve le restrizioni risultanti dalla procedura di cui al paragrafo 4, le autorizzazioni concesse in virtù del presente paragrafo sono ritirate non appena cessi la carenza e scadono al più tardi il 31 dicembre 1997.

4. a) Lo Stato membro che concede un'autorizzazione in forza del paragrafo 3, notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione:

- la data dell'autorizzazione,
- il nome della varietà e della specie in questione,
- le quantità necessarie con le relative pezze giustificative,
- il periodo previsto di carenza,
- qualsiasi altra informazione chiesta dalla Commissione o dagli Stati membri;

b) Qualora da informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo di carenza è possibile rifornirsi di una varietà appropriata, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurre il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure prese entro dieci giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.

c) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato.

inserimento dell'articolo 6 bis: Reg. (CE) n. 1935/95, art. 1 punto 17.

Articolo 7

1. I prodotti che non erano autorizzati alla data di adozione del presente regolamento per un'utilizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono essere inclusi nell'allegato II se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) quando sono utilizzati per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei vegetali oppure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti:

- quando sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, colturali, fisiche o relative alla selezione dei vegetali; e

- le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali e con gli animali e i prodotti animali; tuttavia, nel caso di vegetali vivaci, il contatto diretto può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce indirettamente la presenza di residui del prodotto nelle parti commestibili; e

- la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente o non contribuisce a contaminarlo;

b) quando sono utilizzati per la concimazione o il trattamento del terreno:

- sono essenziali per esigenze nutritive specifiche dei vegetali, ovvero per obiettivi specifici in materia di trattamento del terreno, che non possono essere soddisfatti con le tecniche di cui all'allegato I, e

- la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo.

1 bis. Le condizioni previste al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti che prima dell'adozione del presente regolamento erano di uso corrente secondo le prassi di agricoltura biologica seguite nella Comunità.

1 ter. Per le sostanze minerali e gli oligoelementi impiegati nell'alimentazione degli animali, nell'allegato II possono essere inserite altre fonti di tali prodotti, purché essi siano di origine naturale o, altrimenti, di sintesi, nella stessa forma dei prodotti naturali;

2. Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II possono essere precisati gli elementi seguenti:

- la descrizione particolareggiata del prodotto;

- le condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di composizione e/o di solubilità, per garantire in particolare che lascino la minor quantità possibile di residui nelle parti commestibili delle colture e nei prodotti delle colture commestibili e che la loro incidenza sull'ambiente sia ridotta al minimo;

- le prescrizioni particolari di etichettatura per i prodotti di cui all'articolo 1 quando questi siano ottenuti con l'ausilio di taluni prodotti di cui all'allegato II.

3. Le modifiche all'allegato II, sia che si tratti dell'incorporazione o della soppressione di prodotti di cui al paragrafo 1, o dell'incorporazione o di modifiche delle specifiche di cui al paragrafo 2, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.

4. Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto debba essere inserito nell'allegato II o che occorra apportarvi modifiche, esso provvede affinché un fascicolo che giustifichi l'inserimento o la modifica sia trasmesso ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che la sottopone al comitato di cui all'articolo 14.

modifiche all'articolo 7: Reg. CEE n. 1935/95, articolo 1, paragrafo 18.
Reg. (CE) n. 1804/1999, art. 1 punti 17, 18.

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 8

1. Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti devono:

a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività è esercitata; la notifica comprende i dati di cui all'allegato IV;

b) assoggettare la loro azienda al sistema di controllo di cui all'articolo 9.

Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente paragrafo gli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non li importano da un paese terzo

L'operatore che subappalti a terzi una delle attività di cui al primo comma è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo di cui all'articolo 9.

2. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle notifiche.

Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate eventuali informazioni complementari da essi ritenute indispensabili ai fini di un controllo efficace degli operatori.

3. L'autorità competente ha cura che un elenco aggiornato contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo sia reso disponibile agli interessati.

modifiche all'articolo 8: Reg. (CE) 392/2004, art 1, punto 2

[NDR: le parti sottolineate del § 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2005](#)

Articolo 9

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali devono essere soggetti gli operatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché un operatore che rispetti le disposizioni del presente regolamento e paghi il contributo alle spese di controllo goda della garanzia di accesso al sistema di controllo.

3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti all'allegato III.

4 Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi.

5 Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:

a) il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori che controlla;

b) le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi che si accertino irregolarità e/o infrazioni;

c) le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità;

d) l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati.

6. Quando un organismo di controllo é stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a:

a) garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;

b) accertare l'efficienza dei controlli;

c) prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni accertate e delle sanzioni comminate;

d) revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b), non sia più conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8, 9 e 11.

6 bis. Anteriormente al 1° gennaio 1996 gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ogni organismo o autorità di controllo riconosciuti o designati conformemente alle disposizioni del presente articolo. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione, che pubblicherà tali numeri di codice nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 15.

7. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti di cui al paragrafo 1:

a) procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali di cui all'allegato III;

b) comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito degli interventi di controllo esclusivamente al responsabile dell'azienda e alle autorità pubbliche competenti. Tuttavia, su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che i prodotti siano stati ottenuti ai sensi del presente regolamento, essi scambiano con altre autorità di controllo o con altri organismi di controllo riconosciuti informazioni pertinenti sui risultati del loro controllo. Essi possono inoltre scambiare le suddette informazioni di loro propria iniziativa.

8. Gli organismi di controllo riconosciuti:

a) consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente regolamento;

b) trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale.

9. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 devono:

a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione degli articoli 5 e 6 o delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n.223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi, o delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni di cui all'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;

b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.

10. Possono essere adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo 14:

a) le modalità di applicazione relative ai requisiti di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6,

b) le modalità di applicazione relative alle misure di cui al paragrafo 9.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fatti salvi i paragrafi 5 e 6, gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti di cui alle condizioni della norma EN 45011.

12. a) Per le produzioni di carni animali, fatte salve le disposizioni dell'allegato III, gli Stati membri assicurano che i controlli interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e eventuali altre preparazioni fino alla vendita al consumatore, onde garantire per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità dei prodotti animali durante tutto il ciclo di produzione, trasformazione e ogni altra eventuale preparazione, dall'unità di produzione degli animali fino all'unità di condizionamento e/o etichettatura finali. Essi informano la Commissione, anche con la relazione di supervisione di cui all'articolo 15, delle misure adottate e della loro applicazione.

b) Per gli altri prodotti animali diversi dalle carni, nell'allegato III verranno stabilite altre disposizioni per assicurarne la rintracciabilità, per quanto tecnicamente possibile.

c) Ad ogni modo, le misure adottate in virtù dell'articolo 9 assicurano che i consumatori ricevano garanzie che il prodotto è ottenuto in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

modifiche all'articolo 9: Reg. CEE n. 1935/95, articolo 1, paragrafi 6,19,20,21,22,23,24;
Reg. (CE) n. 1804/1999, art. 1 punto 19, 20;
Reg. (CE) n. 392/2004, art. 1, punto 3.

INDICAZIONE DI CONFORMITÀ AL REGIME DI CONTROLLO

Articolo 10

1. L'indicazione e/o il logo figuranti nell'allegato V secondo cui i prodotti sono conformi al regime di controllo possono essere menzionati sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 unicamente se:

a) sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 3;

b) sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9 o, sono stati importati a norma dell'articolo 11; tuttavia nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, l'attuazione del regime di controllo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 9 e, in particolare, al paragrafo 4 dello stesso.

c) sono venduti direttamente in imballaggi sigillati dal produttore o preparatore al consumatore finale o sono immessi nel mercato come prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati; in caso di vendita diretta dal produttore o preparatore al consumatore finale non è prescritto un imballaggio sigillato se l'etichetta consente di identificare chiaramente e senza ambiguità il prodotto interessato da questa indicazione;

d) recano sull'etichetta il nome e/o la ragione sociale del produttore, preparatore o venditore nonché il nome o il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo e le debite indicazioni ai sensi della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione comunitaria.

2. Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di cui all'allegato V costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.

3. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono:

a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità;

b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto prolungato, ritirare all'operatore in questione il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.

4. Possono essere definite, secondo la procedura di cui all'articolo 14, le modalità del ritiro dell'indicazione di cui all'allegato V in caso di accertamento di talune infrazioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o alle disposizioni dell'allegato III.

5. sostituito con l'articolo 10 bis.

6. sostituito con l'articolo 10 bis.

7. sostituito con l'articolo 10 bis.

modifiche all'articolo 10: Reg. CEE n. 2083/92, art. 1, paragrafo 3;
Reg. CEE n. 1935/95, art. 1, paragrafi 25, 26 e 27;
Reg. (CE) n. 392/2004, art. 1, punto 4;
Reg. (CE) n. 1991/2006, art. 10 paragrafo 1 lettera b);
Reg. (CE) n. 1997/2006, art. 10 paragrafo 1 lettera b).

MISURE GENERALI D'APPLICAZIONE

Articolo 10 bis

1. Qualora uno Stato membro constati, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V, irregolarità o infrazioni circa l'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha nominato l'autorità di controllo o riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V.

modifiche all'articolo 10 bis: Reg. CEE n. 1935/95, articolo 1, paragrafo 27.

IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI

Articolo 11

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come prodotto recante indicazioni sul metodo di produzione biologico nei seguenti casi:

a) il prodotto in questione è conforme alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento;

b) tutti gli operatori, compresi gli esportatori, hanno sottoposto le loro attività ad un organismo o a un'autorità di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2;

c) gli operatori interessati sono in grado di fornire in ogni momento agli importatori o alle autorità nazionali un documento che consenta di identificare l'operatore che ha eseguito l'ultima operazione e il tipo o la serie di prodotti soggetti al suo controllo, e che consenta altresì di verificare la conformità da parte dell'operatore alle lettere a) e b), e il periodo di validità.

2. La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, che gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all'articolo 9, sono competenti a effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), nei paesi terzi e compila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti.

Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la pertinente norma europea EN 45011 o la guida ISO 65 "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti", nella versione da ultimo pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C*. Gli organismi di controllo sono sottoposti

regolarmente a valutazione, controllo e rivalutazione pluriennale in loco delle loro attività da parte dell'organismo di accreditamento.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'organismo o l'autorità di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall'organismo o dall'autorità di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall'organismo o dall'autorità competente in materia di valutazione, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari in loco delle loro attività.

Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di supervisione è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di violazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento o in applicazione di esso.

3. Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario etichettato come prodotto recante indicazioni sul metodo di produzione biologico nei seguenti casi:

a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui agli articoli 5 e 6 per la produzione biologica nella Comunità,

b) l'operatore è stato soggetto a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui agli articoli 8 e 9 e siffatte misure di controllo sono state applicate in modo continue ed efficiente;

c) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori hanno sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 o ad un organismo o ad un'autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5; e

d) il prodotto è munito di un certificato di controllo rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5 e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo. L'originale del certificato deve accompagnare la merce fino all'azienda del primo destinatario. L'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e, se del caso, dell'autorità di controllo per almeno due anni.

4. La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa le norme equivalenti a quelle di cui agli articoli 5 e 6 e i cui regimi di controllo sono di efficacia equivalente a quelli di cui agli articoli 8 e 9 e può compilare un elenco di detti paesi. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32.

In sede di esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può affidare ad

esperti il compito di verificare sul posto le norme di produzione e il regime di controllo del paese terzo interessato.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i paesi terzi riconosciuti trasmettono alla Commissione una relazione annuale sintetica relativa all'attuazione e all'esecuzione del loro regime di controllo.

Sulla base delle informazioni di dette relazioni annuali, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione dei paesi terzi riconosciuti tramite il riesame su base regolare del loro riconoscimento. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione del rischio del verificarsi di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento o in applicazione di esso.

5. Per i prodotti non importati ai sensi del paragrafo 1, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, riconoscere gli organismi e le autorità di controllo, inclusi gli organismi e le autorità di controllo di cui all'articolo 9, competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi, ai fini del paragrafo 3, e compilare un elenco di detti organismi e autorità di controllo. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32.

La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dagli organismi o dalle autorità di controllo dei paesi terzi.

In sede di esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'organismo o l'autorità di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie.

L'organismo o l'autorità di controllo è sottoposto a regolare valutazione, controllo e rivalutazione in loco pluriennale delle loro attività da parte di un organismo di accreditamento o, se del caso, di una autorità competente. La Commissione può affidare ad esperti il compito di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall'organismo o dall'autorità di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono relazioni di valutazione rilasciate dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente sulla regolare valutazione, controllo e rivalutazione in loco pluriennale delle loro attività.

Sulla base di dette relazioni di valutazione la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata supervisione degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti tramite il riesame regolare del loro riconoscimento. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione del rischio del verificarsi di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento o in applicazione ad esso.

6. Per un periodo che ha inizio il 1° gennaio 2007 e termina dodici mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori dello stesso Stato membro in cui l'importatore ha notificato la sua attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, ad immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al paragrafo 4, purchè l'importatore fornisca prove sufficienti del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Se tali condizioni non sono più soddisfatte, l'autorizzazione è

immediatamente revocata. Le autorizzazioni scadono al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5. Il prodotto importato è munito di un certificato di controllo rilasciato dall'autorità o dall'organismo che è stato accettato per il rilascio del certificato di controllo da parte dell'autorità competente dello Stato membro che concede l'autorizzazione. L'originale del certificato deve accompagnare la merce fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e, se del caso, dell'autorità di controllo per almeno due anni.

Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi.

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, un'autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Se tale esame rileva che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b) del presente articolo non sono soddisfatte, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a revocarla.

Le autorizzazioni a commercializzare prodotti importati da un paese terzo concesse, prima del 31 dicembre 2006, dall'autorità competente del rispettivo Stato membro ad un importatore ai sensi del presente paragrafo, scade al più tardi il 31 dicembre 2007.

7. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, modalità di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo:

a) ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità di controllo, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti; e

b) al documento giustificativo di cui al paragrafo 1 e al certificato di cui al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 6 del presente articolo, tenendo conto dei vantaggi della certificazione elettronica inclusa la maggiore protezione contro la frode.

modifiche all'articolo 11: Reg. (CE) 1991/2006;
Reg. (CE) 1997/2006.

LIBERA CIRCOLAZIONE NELLA COMUNITÀ

Articolo 12

Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'etichettatura, il metodo di produzione o la indicazione dello stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti che sono previsti all'articolo 1 e che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia, tenuto conto delle norme di cui all'allegato I, parte B sulla produzione animale, gli Stati membri possono applicare norme più rigorose agli animali e ai prodotti animali provenienti dal loro territorio, purchè tali norme siano conformi al

diritto comunitario e non vietino nè limitino la commercializzazione di altri animali o prodotti animali che soddisfano i requisiti del presente regolamento.

modifiche all'articolo 12: Reg. (CE) n. 1804/1999 art. 1 punto 22.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E APPLICAZIONI

Articolo 13

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 14:

- le modalità di applicazione del presente regolamento;
- le modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII;
- le modifiche da apportare all'allegato V per definire un logo comunitario da utilizzare in associazione con l'indicazione di conformità al regime di controllo o in sostituzione di tale indicazione;
- le restrizioni e misure applicative ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) per i medicinali veterinari;
- le misure applicative sulla base dell'evidenza scientifica o del progresso tecnico ai fini dell'applicazione del divieto di impiego di OGM o di derivati di OGM, con particolare riguardo ad una soglia minima per contaminazioni inevitabili, che non deve essere superata.

modifiche all'articolo 13: Reg. CEE n. 1935/95, articolo 1, paragrafi 32 e 33;
Reg. (CE) n. 1804/1999, art. 1 punto 23.

Articolo 14

La Commissione é assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Ove si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere.

Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere é formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene applicata la ponderazione definita dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Qualora, allo scadere di tre mesi a decorrere dalla presentazione della proposta al Consiglio, quest'ultimo non abbia deliberato, le misure sono adottate dalla Commissione.

Articolo 15

Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno, anteriormente al 1° luglio, delle misure prese durante l'anno precedente ai fini dell'attuazione del presente regolamento e trasmettono, in particolare:

- l'elenco degli operatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno fatto la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e che sono assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9;

- una relazione concernente la supervisione esercitata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.

Inoltre gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente, la loro struttura giuridica e funzionale, il loro piano tipo di controllo, il loro sistema di sanzioni ed eventualmente il loro marchio.

La Commissione provvede ogni anno a pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi degli organismi riconosciuti che le sono stati comunicati entro il termine previsto nel secondo comma.

Articolo 15 bis

Con riferimento alle misure istituite nel presente regolamento, in particolare quelle che la Commissione deve attuare per raggiungere gli obiettivi fissati agli articoli 9 e 11, e gli allegati tecnici, gli stanziamenti necessari vengono assegnati ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio.

Modifiche ALL'ARTICOLO 15: inserito con Reg. (CE) n. 1804/1999, art.1 punto 24

Articolo 16

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. soppresso.

3. L'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 1 diventano applicabili il 1° gennaio 1993.

Il termine per l'entrata in vigore dell'articolo 11, paragrafo 1 può essere prorogato, secondo la procedura di cui all'articolo 14, per un determinato periodo per quanto riguarda le importazioni provenienti da un paese terzo qualora, a seguito della domanda del paese terzo in questione, lo stato d'avanzamento dell'esame della questione non consenta al Consiglio di adottare una decisione sull'iscrizione di tale

paese nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) prima della scadenza del termine di cui al primo comma.

Per il rispetto del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1, si prende in considerazione il periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nella misura in cui l'operatore possa dimostrare, con soddisfazione dell'organismo di controllo, che la propria produzione, durante questo periodo, era conforme alle disposizioni nazionali in vigore o, in mancanza di queste, alle norme internazionali riconosciute in materia di produzione biologica.

4. Durante un periodo di dodici mesi che decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, autorizzare l'impiego sul proprio territorio di prodotti contenenti sostanze che non sono enumerate nell'allegato II e per cui considerano che siano soddisfatti i requisiti figuranti nell'articolo 7, paragrafo 1.

5. Durante un periodo che scade dodici mesi dopo la compilazione dell'allegato VI conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare, conformemente alle rispettive disposizioni nazionali, l'impiego di sostanze che non figurano nell'allegato VI precitato.

6. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le sostanze autorizzate in applicazione dei paragrafi 4 e 5.

modifiche all'articolo 16: Reg. CEE n. 2083/92 articolo 1, paragrafo 2.
Reg. (CE) n. 1991/2006 articolo 16 paragrafo 3;
Reg. (CE) n. 1997/2006 articolo 16 paragrafo 3.

Note (estratto dell'articolo 3 del Reg. (CE) 1804/1999): Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Comunità europee. Esso è applicabile a partire dal 24 agosto 2000, tuttavia i divieti concernenti l'uso di organismi geneticamente modificati e loro derivati di cui al presente regolamento ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera h), all'articolo 5, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 5 bis, lettera i), all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) e all'allegato I, sezione B, paragrafo 4.18, del regolamento (CEE) 2092/91, sono immediatamente applicabili.

PARTE 2

ALLEGATI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII

ALLEGATO I

NORME PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA A LIVELLO AZIENDALE

A. VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI

1.1 Le norme di produzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), figuranti nel presente allegato devono di regola essere state *applicate negli appezzamenti* per un periodo di conversione di almeno *due anni prima della semina o, nel caso di pascoli, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come alimenti per animali ottenuti dall'agricoltura biologica* o ancora, nel *caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)*. Il periodo di conversione decorre non prima della data in cui il produttore ha notificato la propria attività, ai sensi dell'articolo 8, e sottoposto la propria azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9.

1.2 L'autorità o l'organismo di controllo può tuttavia decidere, d'intesa con l'autorità competente, di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali:

a) gli appezzamenti facevano parte di un programma di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (nota 1), o del capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (nota 2) ovvero nel quadro di un altro programma ufficiale, a condizione che i programmi di cui trattasi garantiscano che nessun prodotto non compreso nell'allegato II, parti A e B, sia stato utilizzato su detti appezzamenti;

b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con nessuno dei prodotti non compresi nell'allegato II, parti A e B. Tale periodo potrà essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità o l'organismo di controllo abbia ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte per un periodo di almeno tre anni.

1.3 L'autorità o l'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo di conversione sia prolungato oltre la durata stabilita al punto 1.1, tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti.

1.4 Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono stati trattati con un prodotto non figurante nell'allegato II, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione ad una durata inferiore a quella stabilita al punto 1.1 nei due seguenti casi:

a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II, parte B, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria per una determinata coltura vegetale dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio o in talune parti di esso;

b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II, parte A o B, nel quadro di prove scientifiche approvate dall'autorità competente dello Stato membro.

La durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

-la decomposizione del fitofarmaco in causa deve garantire, alla fine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di una coltura perenne,

-il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al modo di produzione biologico,

-lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione di effettuare il trattamento obbligatorio.

(nota 1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(nota 2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

2.1. La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere mantenute o aumentate in primo luogo mediante:

a) la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale;

b) l'incorporazione di letame proveniente da allevamenti biologici, nel rispetto delle disposizioni e delle restrizioni di cui alla parte B, punto 7.1, del presente allegato;

c) l'incorporazione di altro materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme del presente regolamento.

2.2. L'integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II é consentita a titolo eccezionale qualora: -un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno non possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati al precedente paragrafo, lettera a), b) e c), -per quanto riguarda i prodotti dell'allegato II relativi a concime e/o escrementi di animali: l'impiego di tali prodotti è consentito solo se, in combinazione con il concime animale di cui al precedente paragrafo 2.1, lettera b), sono rispettate le limitazioni di cui alla parte B, sezione 7.1, del presente allegato.

2.3. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni appropriate a base di vegetali o di microrganismi non geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 4, punto 12. Ai fini contemplati dal presente paragrafo e dal paragrafo 2.1 possono essere utilizzate anche le cosiddette "preparazioni biodinamiche" a base di polveri di roccia, letame o piante.

2.4. E' consentita l'utilizzazione di preparazioni appropriate di microrganismi non geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 4, punto 12, autorizzate in agricoltura generale nello Stato membro interessato, per migliorare le condizioni generali del terreno o la disponibilità di nutrienti nel terreno o nelle colture, qualora la necessità di

tale utilizzazione sia stata riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

3. La lotta contro i parassiti, le malattie o le piante infestanti si impernia sul seguente complesso di misure:

- scelta di specie e varietà adeguate;
- programma di rotazione appropriato;
- coltivazione meccanica;
- protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (ad esempio siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori);
- eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.

Possono essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato II soltanto in caso di pericolo immediato che minacci le colture.

4. La raccolta di vegetali commestibili e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, é considerata metodo di produzione biologico, sempreché:

- queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati nell'allegato II per un periodo di tre anni precedente la raccolta;
- la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

5. Per la Produzione di funghi, possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dei seguenti materiali:

5.1. concime animale e deiezioni animali (compresi i prodotti di cui nell'allegato II, parte A, primo, secondo, terzo e quarto trattino del regolamento (CEE) n. 2092/91):

- a) provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico, oppure
- b) rispondenti ai requisiti stabiliti nell'allegato II, parte A, primo, secondo, terzo e quarto trattino del regolamento (CEE) n. 2092/91, entro il limite massimo del 25% (nota), e unicamente qualora il prodotto di cui al punto 5.1 a) non sia disponibile;

5.2. prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati al punto 5.1 (per esempio paglia), provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico;

5.3. torba non trattata chimicamente;

5.4. legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;

5.5. minerali di cui all'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91, acqua e terra.

(nota) Questa percentuale è calcolata sul peso totale dell'insieme dei componenti del substrato – escluso il materiale di copertura – prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua.

B. ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI DELLE SEGUENTI SPECIE: BOVINI (COMPRESSE LE SPECIE BUBALUS E BISON), SUINI, OVINI, CAPRINI, EQUIDI E POLLAME.

Nota: di seguito, in carattere grassetto si trovano le modifiche apportate col DM del 4/8/2000 (GU n° 211 del 9/9/2000); con carattere grassetto e sottolineato si trovano le modifiche apportate con DM del 29/03/2001 (GU n° 182 del 7/8/2001).

1. Principi generali

Le produzioni animali rappresentano una componente dell'attività di numerose aziende agricole operanti nel settore dell'agricoltura biologica.

Le produzioni animali devono contribuire all'equilibrio dei sistemi di produzione agricola rispondendo alle esigenze di elementi nutritivi delle colture e migliorando la sostanza organica del suolo. Esse contribuiscono in tal modo a creare e a mantenere rapporti di complementarità fra terra e vegetale, vegetale e animali, animale e terra. Quale parte di questo concetto, la produzione senza terra non è conforme alle norme del presente regolamento.

La produzione senza terra non è compatibile con le norme del presente regolamento.

Sulla base di ciò, sono esclusi gli allevamenti di animali che non hanno un collegamento funzionale con i terreni cui gli stessi fanno riferimento nell'ambito di un programma produttivo aziendale o di comprensorio.

Tale collegamento funzionale dovrà essere valutato sia sulla base della UBA/ha di S.A.U. disponibile (proprietà, affitto, concessione, comodato, terre civiche ...) che sulla produzione vegetale dalla stessa ottenuta, in modo tale da garantire agli animali poligastrici e monogastrici che almeno il 35% della Sostanza secca della loro razione annuale provenga dall'azienda stessa o dal comprensorio in cui ricade. Per comprensorio si intende un'area definita nella quale ricadono le aziende biologiche che hanno stabilito un rapporto contrattuale per lo spargimento delle deiezioni animali. Per ragioni pedoclimatiche o calamitose la percentuale di autoproduzione richiesta potrà essere inferiore al 35% a condizione che l'insieme delle superfici agricole dell'azienda siano condotte secondo il metodo previsto dal Reg. (CEE) n. 2092/91.

E' compito dell'Amministrazione regionale, con proprio provvedimento, definire la riduzione della percentuale di autoproduzione, aziendale o comprensoriale, a seconda della rilevanza delle suddette ragioni pedoclimatiche o calamitose.

Impiegando risorse naturali rinnovabili (deiezioni zootecniche, colture di leguminose, colture foraggere), il binomio coltura-allevamento e i sistemi di pascolo consentono la salvaguardia e il miglioramento della fertilità del suolo a lungo termine e contribuiscono allo sviluppo di una agricoltura sostenibile.

L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura biologica è una produzione legata alla terra. Tranne qualora esista un'autorizzazione eccezionale del presente allegato, gli animali devono disporre di un'area di pascolo. Il numero di capi per unità di superficie sarà limitato in misura tale da consentire una gestione integrata delle produzioni animali e vegetali a livello di unità di produzione e in modo da ridurre al minimo ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque superficiali e

sotterranee. La consistenza del patrimonio zootecnico sarà essenzialmente connessa alla superficie disponibile al fine di evitare i problemi del sovrappascolo e dell'erosione e di consentire lo spargimento delle deiezioni animali onde escludere danni all'ambiente. Nel capitolo 7 figurano norme dettagliate per l'uso di deiezioni organiche.

Nell'agricoltura biologica, tutti gli animali appartenenti ad una stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Tuttavia, è ammessa nell'azienda la presenza di animali che non sono allevati secondo le disposizioni del presente regolamento purchè l'allevamento di questi animali abbia luogo in un'unità distinta, provvista di stalle e pascoli nettamente separati da quelli adibiti alla produzione conforme alle norme del presente regolamento, e a condizione che si tratti di animali di specie diversa.

In deroga a questo principio, gli animali che non sono allevati secondo le disposizioni del presente regolamento possono utilizzare, ogni anno per un periodo limitato di tempo, il pascolo di unità conformi al regolamento stesso, purchè tali animali provengano da allevamenti estensivi (come definito all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/97 (nota) e, ove si tratti di specie non menzionate in tale regolamento, il numero di animali per ettaro sia equivalente a 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito nell'allegato VII del presente regolamento) e nessun altro animale soggetto alle prescrizioni del presente regolamento sia presente sullo stesso pascolo nello stesso tempo. Questa deroga è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo.

1.8 In forza di una seconda deroga a questo principio, gli animali allevati secondo le prescrizioni del presente regolamento possono utilizzare un'area di pascolo comune* purché:

a) l'area non sia stata trattata con prodotti diversi da quelli previsti all'allegato II del presente regolamento per un periodo di *almeno tre anni*,

b) qualsiasi animale che utilizzi il pascolo in questione e non sia soggetto alle prescrizioni del presente regolamento provenga da allevamenti estensivi, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/97; oppure, ove si tratti di specie non menzionate in tale regolamento, il numero di animali per ettaro sia equivalente a 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito nell'allegato VII del presente regolamento;

c) i prodotti animali derivanti da animali allevati secondo le disposizioni del presente regolamento, nel periodo in cui utilizzavano il pascolo comune, non siano considerati di origine biologica, a meno che si dimostri in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo che essi sono stati nettamente separati da altri animali non rispondenti ai requisiti del presente regolamento.

*Per aree comuni di pascolo si intendono aree demaniali, aree di proprietà delle Regioni, Province e dei Comuni, le aree indicate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del R. D. 26 febbraio 1928 n. 322 e cioè quelle aree su cui gravano gli usi civici, di proprietà ad esempio dell'Università e delle Associazioni agrarie. Possono risultare nella definizione di aree comuni di

pascolo anche quelle derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate. In ogni caso le Regioni e le Province Autonome sono le Autorità Competenti per territorio a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo di interesse per gli allevamenti da agricoltura biologica, pubblica o privata sia da considerare "area comune di pascolo".

2. Conversione

2.1 Conversione di aree associate a produzioni animali biologiche

2.1.1 In caso di conversione di un'unità di produzione, l'intera superficie dell'unità utilizzata per l'alimentazione degli animali deve rispondere alle norme di produzione dell'agricoltura biologica, utilizzando i periodi di conversione stabiliti nella parte A del presente allegato "Vegetali e prodotti vegetali".

2.1.2 In deroga a questo principio, il periodo di conversione può essere *ridotto di un anno* per i pascoli, i parchetti all'aperto e gli spiazzi liberi utilizzati da specie non erbivore. Detto periodo può essere *ridotto a 6 mesi* se le aree interessate non sono state sottoposte, in anni recenti, a trattamenti con prodotti diversi da quelli previsti nell'allegato II del presente regolamento. Questa deroga deve essere autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo.

2.2 Conversione di animali e prodotti animali

2.2.1. I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se gli animali sono stati allevati secondo le norme del presente regolamento per un periodo di almeno:

-12 mesi per gli equini ed i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;

-6 mesi per i piccoli ruminanti ed i suini; tuttavia, per un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2003, il periodo per i suini è di 4 mesi; (questa frase viene soppressa con il DM del 4/8/2000).

-6 mesi per gli animali da latte; tuttavia per un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2003, il periodo è di 3 mesi; (questa frase viene soppressa con il DM del 4/8/2000).

-10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;

-6 settimane per le ovaiole.

2.2.2. In deroga** al paragrafo 2.2.1 e per la costituzione del patrimonio, i vitelli e i piccoli ruminanti che sono destinati alla produzione di carne possono essere venduti con la denominazione biologica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2003, purché:

-provengano da un allevamento estensivo;

-siano stati allevati nell'unità biologica fino al momento della vendita o della macellazione per un periodo minimo di 6 mesi per i vitelli e di 2 mesi (3 mesi) per i piccoli ruminanti;
-l'origine degli animali sia conforme alle condizioni di cui al quarto e quinto trattino del paragrafo 3.4.

** La deroga prevista, riguarda la prima costituzione del patrimonio nonché l'approvvigionamento periodico di animali ai fini della produzione (latte, carne e uova) e riproduzione.

2.3 Conversione simultanea

2.3.1. In deroga ai punti 2.2.1, 4.2 e 4.4 nel caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione – compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per il foraggio – il periodo totale di conversione combinato per tutti questi elementi è ridotto a 24 mesi, fatte salve le condizioni seguenti:

- a) la deroga si applica soltanto agli animali esistenti e alla loro progenie e nel contempo anche all'area utilizzata per foraggio/pascolo prima dell'inizio della conversione;
- b) gli animali sono nutriti principalmente con prodotti dell'unità di produzione.

3. Origine degli animali

3.1. Nella scelta delle razze o delle varietà si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre le razze e le varietà devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e varietà utilizzate nella produzione intensiva (ad es. sindrome da stress nei suini, PME, morte improvvisa, aborto spontaneo, nascita difficoltosa con taglio cesareo, ecc.), dando la preferenza a razze e varietà autoctone.

3.2. Gli animali devono provenire da unità di produzione che osservino le norme di produzione di cui all'articolo 6 e al presente allegato ed essere mantenuti per tutta la loro vita in questo sistema di produzione.

3.3. Come prima deroga e previa autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo, il bestiame esistente nell'unità di produzione che non è conforme alle norme del presente regolamento può essere convertito.

3.4. Come seconda deroga, in caso di prima costituzione del patrimonio e in mancanza di un numero sufficiente di animali allevati con metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche animali allevati con metodi non biologici alle seguenti condizioni:

-pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di 3 giorni di età,

-giovani bufali destinati alla riproduzione di meno di 6 mesi di età,

-vitelli e puledri destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 6 mesi di età,

-agnelli e capretti destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 60 giorni di età,

-suinetti destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg.

3.5. La suddetta deroga deve essere preventivamente autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo.

3.6. Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio sono autorizzati dall'organismo o dall'autorità di controllo in mancanza di animali allevati con metodi biologici e nei seguenti casi:

elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi;

Per elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, si può intendere quella che si discosta in modo significativo rispetto alle condizioni ordinarie di mortalità.

L'attestazione dell'entità della mortalità conseguente a problemi sanitari o catastrofi va rilasciata dal Veterinario responsabile della gestione sanitaria. L'entità di elevata mortalità va determinata a livello di Autorità Regionali e di Province Autonome, competenti per territorio.

- b) pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età;
- c) suinetti destinati alla riproduzione, da allevare in conformità alle disposizioni del presente regolamento, subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg.

I casi di cui alla lettera c) sono autorizzati durante un periodo transitorio che scade il 31 luglio 2006.

3.7. Fatte salve le disposizioni di cui ai punti 3.4 e 3.6, in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, possono essere introdotte in unità di produzione animale biologica pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane e allevate con metodi non biologici, alle seguenti condizioni:

- previa autorizzazione dell'autorità competente e
- a decorrere dal 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui ai paragrafi 4 (mangimi) e 5 (profilassi e cure veterinarie) del presente allegato I si applicano alle pollastrelle allevate con metodi non biologici destinate ad essere introdotte in unità di produzione animale biologica.

3.8. Come quarta deroga, al fine di completare l'incremento naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio, in mancanza di animali ottenuti con metodi biologici e unicamente con l'autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo, possono essere introdotti annualmente, entro un massimo del 10% del bestiame bovino o

equino adulto (comprese le specie Bubalus e Bison) e del 20% del bestiame suino, ovino o caprino adulto dell'azienda, animali - ad esempio animali di sesso femminile (nullipari) – provenienti da allevamenti non biologici.

3.9. Le percentuali previste dalla suddetta deroga non si applicano alle unità di produzione di meno di dieci equini o bovini, o di meno di cinque suini, ovini o caprini. Per tali unità qualsiasi rinnovo di cui sopra è limitato al massimo di un capo all'anno.

3.10. Dette percentuali possono essere incrementate, fino al 40%, dietro parere favorevole dell'organismo o dell'autorità di controllo, nei seguenti casi particolari:

- estensione significativa dell'azienda, per estensione significativa dell'azienda si dovrà intendere quell'incremento di superficie coltivabile che: se superiore al 40% potrà consentire l'acquisizione del 40% di animali provenienti da zootecnia convenzionale, se dal 10 al 39% si potrà prevedere una percentuale di incremento proporzionale all'aumento della superficie.

- cambiamento di razza,

- avviamento di un nuovo indirizzo produttivo, lo sviluppo di una nuova produzione deve intendersi come cambiamento della specie allevata o dell'orientamento produttivo

- razze minacciate di abbandono; gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari.

3.11. Come quinta deroga, l'introduzione di maschi riproduttori provenienti da allevamenti non biologici è autorizzata a condizione che gli animali vengano successivamente allevati e nutriti per il resto della loro vita secondo le norme enunciate nel presente regolamento.

3.12. Qualora gli animali provengano da unità non conformi al presente regolamento, secondo le condizioni e i limiti indicati ai punti da 3.3 a 3.11, i relativi prodotti potranno essere venduti come prodotti biologici soltanto se saranno stati rispettati i periodi indicati al punto 2.2.1; nel corso di detti periodi devono essere osservate tutte le norme enunciate nel presente regolamento.

3.13. Nel caso di animali ottenuti da unità non conformi al presente regolamento si deve rivolgere particolare attenzione alle norme sanitarie. L'organismo o l'autorità di controllo può prescrivere, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena.

3.14. La Commissione presenterà una relazione entro il 31 dicembre 2003 relativa alla disponibilità di animali allevati con metodi biologici per presentare, se del caso, una proposta al comitato permanente, volta ad assicurare che tutta la produzione di carne con metodi biologici provenga da animali nati e cresciuti in aziende che praticano il metodo di produzione biologico.

4. Alimentazione

4.1. L'alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione stessa, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. Le pratiche di ingrasso sono autorizzate nella misura in cui sono reversibili in qualsiasi stadio dell'allevamento. E' vietata l'alimentazione forzata.

4.2. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici.

4.3. Inoltre gli animali devono essere allevati in conformità delle norme del presente allegato, con alimenti prodotti dall'unità o, qualora ciò non sia possibile, con alimenti provenienti da altre unità o imprese conformatesi alle disposizioni del presente regolamento. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza, almeno il 50% degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico.

4.4. Fino al 31 dicembre 2008, l'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 50% in media della formula alimentare. Allorchè gli alimenti in fase di conversione provengono da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare all' 80%.

A partire dal 1° gennaio 2009, l'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30% in media della formula alimentare. Allorché gli alimenti in fase di conversione provengono da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare al 60%.

Tali percentuali sono espresse in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

4.5. L'alimentazione di base dei mammiferi giovani è il latte naturale, di preferenza quello materno. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte naturale per un periodo minimo che dipende dalle varie specie: 3 mesi per bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) ed equini, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.

4.6. Se del caso, gli Stati membri** designano le zone o le regioni in cui è praticabile la transumanza (compresi gli spostamenti di animali verso i pascoli montani), fatte salve le disposizioni sull'alimentazione degli animali di cui al presente allegato.

**Le zone in cui è praticata la transumanza (compresi gli spostamenti degli animali verso i pascoli montani) vengono definite dalle regioni o dalle Province Autonome, laddove occorra.

La pratica della transumanza deve essere evidenziata dall'operatore all'atto della stesura del programma di reperimento degli alimenti.

4.7. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto delle disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costituito da foraggi freschi, essiccati e insilati. Tuttavia l'autorità o l'organismo di controllo può permettere, per gli animali da latte, la riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.

E' obbligatorio, nei limiti consentiti dalle condizioni pedoclimatiche, garantire agli animali, nell'arco dell'anno, un'adeguata fruizione dei pascoli, anche limitatamente ad una fase produttiva.

4.8. In deroga al punto 4.2 è autorizzato l'impiego in proporzioni limitate di mangimi convenzionali, qualora gli allevatori possano dimostrare, con piena soddisfazione dell'organismo o dell'autorità di controllo dello Stato membro, che non sono in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica. La percentuale massima annua autorizzata di mangimi convenzionali per ciascun periodo di 12 mesi è:

a) per gli erbivori: 5% nel periodo dal 25 agosto 2005 al 31 dicembre 2007;

b) per le altre specie:

- 15% nel periodo dal 25 agosto 2005 al 31 dicembre 2007,
- 10% nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009,
- 5% nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.

Dette percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di mangimi convenzionali nella razione giornaliera, fatta eccezione per i periodi di transumanza, è pari al 25%, calcolata in percentuale di sostanza secca.

Per le componenti di origine non biologica è obbligatorio produrre all'Organismo di Controllo, per ogni partita, nel caso di:

- prodotti importati da Paesi Terzi- l'analisi che attesti che il prodotto o la miscela siano esenti da organismi geneticamente modificati (OGM);
- prodotti di origine nazionale o comunitaria- una dichiarazione da parte del fornitore che attesti l'assenza di OGM nei prodotti. Gli oneri delle analisi e delle attestazioni sono a carico del fornitore.

4.9. In deroga al paragrafo 4.8, nei casi di perdita della produzione foraggiera, di focolai di malattie infettive, di contaminazione ad opera di sostanze tossiche o in seguito ad incendi, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, per un periodo di tempo limitato e per una zona determinata, una percentuale più alta di mangimi convenzionali sempre che tale autorizzazione sia giustificata.

In caso di perdita eccezionale della produzione foraggiera per avversità climatiche, le competenti Autorità Regionali, previo accertamento delle condizioni predette, possono autorizzare l'utilizzo di percentuali di alimenti convenzionali superiori a quella prevista al punto 4.8.

Previa approvazione dell'autorità competente, l'autorità o l'organismo di controllo applica la presente deroga a singoli operatori. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse.

4.10. (soppresso con Reg. CE n. 2277/2003)

4.11. I foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.

4.12. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.5 e 3.1 possono essere usati rispettivamente come additivi e come ausiliari di fabbricazione di insilati.

4.13. Le materie prime di origine agricola per mangimi convenzionali possono essere usate per l'alimentazione degli animali solo se elencate nell'allegato II, parte C, sezione C.1 (materie prime di origine vegetale per mangimi), fatte salve le restrizioni quantitative previste dal presente allegato, e solo se sono prodotte o preparate senza uso di solventi chimici.

4.14. Le materie prime di origine animale per mangimi (convenzionali, prodotte biologicamente) elencate nell'allegato II, parte C, sezione C.2 possono essere usate solo nel rispetto delle restrizioni quantitative previste nel presente allegato.

4.15. Al più tardi il 24 agosto 2003, la parte C, sezioni 1, 2, 3 e la parte D dell'allegato II sono rivedute allo scopo di ritirarne in particolare le materie prime convenzionali di mangimi di origine agricola prodotti in quantità sufficiente nella comunità secondo il metodo di produzione biologico.

4.16. sostituito come segue: Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, possono essere usati per l'alimentazione animale solo i prodotti elencati nell'allegato II parte C, sezione 3 (materie prime di origine minerale per mangimi), e per la parte D (elementi in tracce). Non possono essere utilizzati i prodotti di cui alla sezione 1.2 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite). I prodotti di cui alla parte D sezione 1.2 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite) possono essere utilizzate fino alla scadenza del terzo anno dall'approvazione del presente decreto.

4.17. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.3 (enzimi), 1.4 (microrganismi), 1.5 (conservanti), 1.6 (agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti), 1.7 (sostanze antiossidanti), 1.8 (additivi per insilati), 2 (alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale) e 3 (ausiliari di fabbricazione dei mangimi) possono essere usati nell'alimentazione degli animali per gli scopi indicati per le suddette categorie. Antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze intese a stimolare la crescita o la produzione non devono essere utilizzati nell'alimentazione degli animali.

4.18. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e certi prodotti usati nell'alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

5 Profilassi e cure veterinarie

Per gli adempimenti di cui al presente punto, si ricorda l'obbligo di utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie solo prodotti autorizzati secondo le normative vigenti che dovranno essere impiegati e dispensati nel rispetto delle norme sull'utilizzo e la distribuzione del farmaco veterinario, decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche nonchè del D.lgs del 17 marzo 1995 n. 110.

5.1 La profilassi nella zootecnia biologica è basata sui seguenti principi:

a) scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali, come specificato nel capitolo 3;

- b) applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie che stimolino un'elevata resistenza alle malattie ed evitino le infezioni;
- c) uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento regolare fisico e accesso ai pascoli, stimolando così le difese immunologiche naturali degli animali;
- d) adeguata densità degli animali, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare.

5.2 I suddetti principi dovrebbero limitare i problemi sanitari, in modo da tenerli sotto controllo essenzialmente mediante prevenzione.

5.3 Se, malgrado le suddette misure preventive, un animale è malato o ferito, esso deve essere curato immediatamente e, se necessario, isolato in appositi locali.

5.4 L'uso di medicinali veterinari nell'agricoltura biologica deve essere conforme ai seguenti principi:

a) i prodotti fitoterapici (ad es. estratti vegetali – esclusi gli antibiotici – essenze, ecc.), omeopatici (ad es. sostanze vegetali, animali o minerali), gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato II, parte C, sezione 3, sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, purchè abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;

b) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario;

c) è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.

5.5. Oltre ai suddetti principi, si applicano le seguenti norme:

a) è vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione (ad es. al fine di indurre o sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. Tuttavia possono essere somministrati ormoni a singoli animali nell'ambito di trattamenti terapeutici veterinari;

b) sono autorizzati le cure veterinarie degli animali, nonché i trattamenti degli edifici, delle attrezzature e dei locali prescritti dalla normativa nazionale o comunitaria, compreso l'impiego di sostanze immunologiche ad uso veterinario se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situata l'unità di produzione.

5.6 è necessario specificare in modo chiaro: il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il tempo di sospensione stabilito dalla legge. Queste informazioni devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati,

singolarmente per il bestiame di grandi dimensioni; singolarmente o a gruppi per il pollame e il bestiame di piccole dimensioni.

5.7 Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatrici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di derrate alimentari ottenuta con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito dalla legge o, qualora tale tempo non sia precisato, di 48 ore.

5.8 Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione attuati negli Stati membri, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di due o massimo tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in un anno (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Tali animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti al capitolo del presente allegato, con il consenso dell'autorità o dell'organismo di controllo.

Tenuto conto della corrente prassi di allevamento, i trattamenti antiparassitari sono limitati a due nel corso dell'anno.

I trattamenti contro gli ectoparassiti ed endoparassiti, qualora avvengano con l'impiego di prodotti naturali consentiti dalla legislazione vigente, non sono soggetti a limitazioni.

Le molecole da utilizzare per detti trattamenti debbono essere caratterizzate da un basso impatto ambientale, una rapida metabolizzazione, limitati effetti tossici e tempi di sospensione inferiori a 10 giorni.

6. Metodi di gestione zootecnica, trasporto ed identificazione dei prodotti animali

6.1 Metodi zootecnici

6.1.1 In linea di principio, la riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali. E' tuttavia consentita l'inseminazione artificiale. Sono invece vietate altre forme di riproduzione artificiale o assistita (ad es. il trapianto di embrioni).

6.1.2 sostituito come segue: E' vietata la pratica sistematica di operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, l'applicazione di anello al naso dei suini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decorazione e ogni altro intervento mutilante a fini non terapeutici. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall'autorità o dall'organismo di controllo per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.

Tali operazioni devono essere effettuate sotto la responsabilità del veterinario aziendale, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. E' vietato mettere gli occhiali al pollame.

6.1.3 La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione (suini, manzi, capponi, ecc.) ma solo alle condizioni stabilite nell'ultima frase del punto 6.1.2. ed è vietata dopo il raggiungimento della maturità sessuale.

6.1.4 E' vietata la stabulazione fissa. Ciò nondimeno, in deroga a tale principio, l'autorità o l'organismo di controllo può autorizzare tale prassi su un singolo animale, previa motivazione da parte dell'operatore che ciò è necessario per ragioni di sicurezza o benessere dell'animale e che tale prassi viene applicata solo per un limitato periodo di tempo.

6.1.5 sostituito come segue: In deroga alle disposizioni del punto 6.1.4, la stabulazione fissa può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000 a condizione che il responsabile dell'azienda prima dell'avvio, sottoscriva un piano di adeguamento delle strutture aziendali, secondo i parametri indicati dall'allegato VIII, della durata massima di sei anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 per le aziende che si assoggettano dopo il 2005) purchè sia previsto regolare movimento fisico degli stessi e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti in materia di benessere degli animali con zone confortevoli provviste di lettiera. Tale piano dovrà prevedere l'adeguamento degli spazi esterni entro tre anni ed entro sei anni, l'adeguamento degli spazi interni. In ogni caso le deroghe sugli spazi disponibili non potranno superare il 20% degli spazi richiesti dal Reg. CE n. 1804/99. Per le aziende in zona montana, le deroghe possono essere portate fino ad un massimo del 50% degli spazi richiesti. L'organismo di controllo concederà la deroga alle disposizioni del punto 6.1.4. previa verifica sia della presentazione del piano di adeguamento alle autorità competenti che sullo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento. Durante il periodo di adeguamento il pascolo non è obbligatorio nel caso di stabulazione libera (che prevede spazi interni ed esterni). Nel caso di posta fissa, compresa la catena, il pascolo è invece obbligatorio, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche.

6.1.6 Con un'ulteriore deroga, nelle piccole aziende è permessa la stabulazione fissa se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati ai requisiti di comportamento, purché almeno due volte alla settimana abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all'aperto. Tale deroga, che deve essere autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo, si applica ad aziende che soddisfano le norme nazionali in materia di zootecnia biologica vigenti fino al 24 agosto 2000, in mancanza, le norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

La deroga sulla stabulazione fissa nelle piccole aziende è estensibile alle aziende convenzionali che, successivamente alla data dell'entrata in applicazione del Reg. CE 1804/99 (24 agosto 2000), si sottopongono ad un sistema di controllo basato su norme nazionali o private accettate o riconosciute dallo Stato.

Per piccola azienda si intende quella che alleva fino a diciotto unità bovino adulto (UBA), misura questa che potrà essere ampliata fino ad un massimo di 30 UBA, dalle Regioni o Province Autonome in relazione allo "status" socio-economico-ambientale presente nelle Regioni o Province Autonome interessate.

Per un periodo transitorio come indicato al punto 6.1.5., è consentito l'utilizzo della catena purché almeno due volte a settimana gli animali abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all'aperto.

6.1.7 Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del punto 6.1.5.

6.1.8 Se gli animali vengono allevati in gruppo, la dimensione di quest'ultimo deve essere commisurata alle fasi di sviluppo e alle esigenze comportamentali delle specie interessate. E' vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.

L'età minima per la macellazione del pollame è di:

- _ 81 giorni per i polli,
- _ 150 giorni per i capponi,
- _ 49 giorni per le anatre di Pechino,
- _ 70 giorni per le femmine di anatra muta,
- _ 84 giorni per i maschi di anatra muta,
- _ 92 giorni per le anatre bastarde,
- _ 94 giorni per le faraone,
- _ 140 giorni per i tacchini e le oche.

Ove i produttori non rispettino queste età minime per la macellazione, devono usare ceppi a crescita lenta.

6.2 Trasporto

6.2.1. Il trasporto degli animali deve effettuarsi in modo da affaticare il meno possibile gli animali, conformemente alla normativa nazionale o comunitaria in vigore anche per il trasporto inferiore a 50 Km. Le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela e senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali. E' vietato l'uso di calmanti allopatici prima e nel corso del trasporto.

6.2.2. sostituito come segue: Nella fase che porta alla macellazione ed al momento della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress. L'abbattimento deve essere sempre effettuato previo stordimento tramite i metodi consentiti dalla normativa nazionale in vigore.

6.3 Identificazione dei prodotti animali

6.3.1 L'identificazione degli animali e dei prodotti animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione.

Nota: l'allegato II del Decreto MiPAF del 4/8/2000 riporta le linee guida sulla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti animali biologici.

7. Deiezioni zootecniche

Fatto salvo il limite di N totale per ettaro e per anno, stabilito in 170 Kg/Ha, al fine di tenere conto delle differenze pedoclimatiche e delle tipologie di allevamento che sussistono sul territorio nazionale, il carico di bestiame per ettaro di SAU biologica/anno verrà determinato d'intesa tra Ministero e Regioni sulla base di valutazioni tecniche di un gruppo di esperti di cui faranno parte Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Roma, Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante di Roma, il CNR, il MURST ed il

Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.38 del D.Lvo 152/99 dell'11 maggio 1999.

7.1 Il quantitativo totale impiegato nell'azienda di deiezioni zootecniche secondo la definizione della direttiva 91/676/CEE (nota 2) non può superare 170 kg N per ettaro all'anno di superficie agricola utilizzata, quantitativo previsto all'allegato III della suddetta direttiva. Se necessario, la densità totale degli animali sarà ridotta per evitare il superamento dei limiti sopraccitati.

7.2 Per determinare la appropriata densità degli animali di cui sopra le unità di bestiame adulto equivalenti a 170 kg N/ha per anno di superficie agricola utilizzata per le varie categorie di animali saranno determinate dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato VII.

7.3 Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi variazione rispetto alla tabella e le ragioni che giustificano tali modifiche. Tale prescrizione si riferisce soltanto al calcolo del numero massimo di animali, allo scopo di garantire che il limite di 170 kg di azoto da deiezioni zootecniche/ha/anno non sia superato. Ciò lascia impregiudicata la densità del bestiame ai fini della salute e del benessere degli animali di cui al capitolo 8 e nell'allegato VIII.

7.4 Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico possono stabilire una cooperazione esclusivamente con altre aziende ed imprese soggette alle disposizioni di cui al presente regolamento ai fini dello spargimento delle deiezioni in eccesso prodotte con metodi biologici. Il limite massimo di 170 kg di azoto di effluenti/ha/anno di superficie agricola utilizzata sarà calcolato in base all'insieme delle unità di produzione biologica che partecipano alla cooperazione.

Lo spandimento delle deiezioni deve avvenire preferibilmente presso l'azienda medesima ma può avvenire anche presso altre aziende che praticano il metodo biologico.

7.5 Gli Stati membri possono stabilire limiti inferiori a quelli specificati nei punti da 7.1 a 7.4, tenendo conto delle caratteristiche della zona in questione, dell'applicazione di altri fertilizzanti azotati al terreno e dell'apporto di azoto alle colture mediante assorbimento dal suolo.

7.6 Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zootecniche devono essere di capacità tale da impedire l'inquinamento delle acque per scarico diretto o ruscellamento e infiltrazione nel suolo.

7.7 Onde garantire la corretta gestione della fertilizzazione, gli impianti per le deiezioni zootecniche devono avere una capacità di stoccaggio superiore a quella richiesta per il periodo più lungo dell'anno nel quale la concimazione del terreno non è opportuna (conformemente alle corrette prassi agricole stabilite dagli Stati membri) o è vietata, nel caso in cui le unità di produzione siano situate in una zona definita vulnerabile per i nitrati.

8. Aree di pascolo e edifici zootecnici

8.1. Principi generali

8.1.1. Le condizioni di stabulazione degli animali devono rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche (per es. quelle di carattere comportamentale per quanto concerne libertà di movimento e benessere adeguati). Gli animali devono disporre di un accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi. L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dei locali di stabulazione devono garantire che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. I locali devono consentire un'abbondante ventilazione e illuminazione naturale.

8.1.2. I pascoli, gli spiazzi liberi e i parchetti all'aria aperta devono all'occorrenza offrire, in funzione delle condizioni climatiche locali e delle razze in questione, un riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal sole e dalle temperature estreme.

8.2. Densità del bestiame e protezione della vegetazione da un pascolo eccessivo.

8.2.1 Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle regioni aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.

8.2.2 La densità di bestiame nelle stalle deve assicurare il conforto e il benessere degli animali in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità ottimale sarà quella che garantisce il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

8.2.3 Le superfici minime delle stalle e degli spiazzi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono riportate nell'allegato VIII.

8.2.4 La densità del bestiame tenuto all'aperto in pascoli, altri terreni erbosi, lande, paludi, brughiere e altri habitat naturali o seminaturali deve essere sufficientemente bassa in modo da evitare che il suolo diventi fangoso e la vegetazione sia eccessivamente brucata.

8.2.5 I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la proliferazione di organismi patogeni. Soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte E, possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione delle stalle e degli impianti zootecnici. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di esso devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. Soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

8.3 Mammiferi

8.3.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.3, tutti i mammiferi devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta che possono essere parzialmente coperti, e devono essere in grado di usare tali aree ogniqualvolta lo consentano le loro condizioni fisiologiche, le condizioni climatiche e lo stato del terreno, a meno che vi

siano requisiti comunitari o nazionali relativi a specifici problemi di salute degli animali che lo impediscano. Gli erbivori devono avere accesso ai pascoli ogniqualvolta lo consentano le condizioni.

8.3.2. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo del pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spiazzi liberi o parchetti all'aria aperta nei mesi invernali.

8.3.3. Fatta salva l'ultima frase del punto 8.3.1, i tori di più di un anno di età devono avere accesso a pascoli o spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta.

8.3.4. In deroga al punto 8.3.1, la fase finale di ingrasso dei bovini, dei suini e delle pecore per la produzione di carne può avvenire in stalla, purchè il periodo in stalla non superi un quinto della loro vita e comunque per un periodo massimo di tre mesi. La deroga prevista per la fase di finissaggio degli animali da carne non esclude l'applicazione, a questa, delle deroghe generali di cui al punto 8.5.1.

8.3.5. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolevoli. Almeno la metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, il che significa nè grigliato, nè graticciato.

Il 50% della superficie grigliata o graticciata deve essere calcolata sulla base dell'area minima prevista dall'Allegato VIII.

8.3.6. I locali di stabulazione devono avere a disposizione un giaciglio/area di riposo confortevole, pulito e asciutto con una superficie sufficiente, costituito da una costruzione solida non fessurata. L'area di riposo deve comportare una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali autorizzati come concime nell'agricoltura biologica ai sensi dell'allegato II, parte A.

8.3.7. Per quanto riguarda l'allevamento di vitelli, a decorrere dal 24 agosto 2000, tutte le aziende senza eccezioni si conformano alla direttiva 91/629/CEE (nota 3) del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. E' tuttavia vietato l'allevamento di vitelli in box individuali dopo una settimana di età.

8.3.8. Per quanto riguarda l'allevamento dei suini, a decorrere dal 24 agosto 2000, tutte le aziende si conformano alla direttiva 91/630/CEE (nota 4) del Consiglio, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Tuttavia le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento. I lattinzoli non possono essere tenuti in batterie "flat decks" o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

8.4 Pollame

8.4.1. Il pollame deve essere allevato all'aperto e non può essere tenuto in gabbie.

8.4.2. Gli uccelli acquatici devono avere accesso a un corso d'acqua, a uno stagno o a un lago ogni qualvolta le condizioni climatiche lo consentano per rispettare le esigenze di benessere degli animali o le condizioni igieniche.

8.4.3. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

- almeno un terzo deve essere solido, vale a dire non composto da assicelle o da graticciato, e dev'essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o torba;
- nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta degli escrementi;
- devono disporre di un numero sufficiente di posatoi di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato VIII;
- devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m² della superficie utile disponibile per i volatili;
- ciascun ricovero non deve contenere più di: 4800 polli, 3000 galline ovaiole, 5200 faraone, 4000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre, 2500 capponi, oche o tacchini
- la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1600 m².

8.4.4 Per le galline ovaiole la luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.

8.4.5 Il pollame deve poter accedere a parchetti all'aperto ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano e, nei limiti del possibile, per almeno un terzo della sua vita. I parchetti devono essere in maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire agli animali un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.

8.4.6 Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di volatili si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di volatili, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere lasciato a riposo e comunicano la loro decisione alla Commissione e agli altri Stati membri. Questi requisiti non si applicano a piccole quantità di pollame che non sia chiuso in un parchetto e che sia libero di razzolare tutto il giorno.

Nell'allevamento dei volatili tra un allevamento di un gruppo ed il successivo, il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo per un periodo non inferiore a 40 giorni a meno della messa in atto di tecniche che suggeriscono tempi diversi. Tale norma non si applica quando si tratta di pochi capi di bestiame con superficie di pascolamento non definito

8.4.7 Nonostante le disposizioni contenute nei punti 8.4.2 e 8.4.5, il pollame può essere tenuto al chiuso qualora determinate restrizioni, anche di ordine veterinario,

introdotte sulla base della normativa comunitaria al fine di proteggere la salute pubblica o animale, vietino o limitino l'accesso del pollame a parchetti all'aperto.

Il pollame tenuto al chiuso ha permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche.

La commissione esamina entro il 15 ottobre 2006 l'applicazione del presente paragrafo, con particolare riguardo ai requisiti in materia di benessere degli animali.

8.5 Deroga generale in merito alla stabulazione del bestiame

8.5.1 In deroga ai requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.5, e alle densità di stabulazione di cui all'allegato VIII, sono concesse deroghe ai requisiti di detti punti e dell'allegato VIII per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010 esclusivamente alle aziende dedite all'allevamento aventi edifici preesistenti, costruiti anteriormente al 24 agosto 1999 nella misura in cui tali edifici adibiti all'allevamento soddisfino le norme regionali o private accettate o riconosciute dall'autorità competente.

8.5.2 Gli operatori che beneficiano di tale deroga presentano all'autorità o all'organo di ispezione un piano contenente le misure che garantiscono, fino al termine della deroga, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

8.5.3 Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del punto 8.5.1.

C. APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA

1. Principi Generali

1.1 L'apicoltura è un'attività importante che contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attraverso l'azione pronuba delle api.

1.2 La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura come ottenuti con metodo di produzione biologica è strettamente connessa sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità dell'ambiente. Detta qualificazione dipende inoltre dalle condizioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.

1.3 Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella medesima area, tutte le unità devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. In deroga a tale principio, un operatore può gestire unità non conformi al presente regolamento a condizione che siano rispettate le disposizioni dello stesso salvo quelle enunciate al punto 4.2 per l'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con riferimenti al metodo di produzione biologico.

Il punto 1.3 indica che in generale presso la stessa azienda apistica non è consentita la gestione parallela di apiari biologici e convenzionali. In deroga a tale principio, a condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni del presente regolamento, e previa comunicazione all'Organismo di Controllo, è consentito condurre gli alveari in zone non conformi al paragrafo 4.2 (ubicazione degli apiari), ad esempio per effettuare il servizio di impollinazione su una coltura convenzionale. In tal caso gli alveari mantengono la condizione di alveari condotti secondo il metodo

dell'apicoltura biologica, ma il prodotto da essi derivato non può essere venduto con riferimento al metodo di produzione biologico.

2. Periodo di conversione

2.1. I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologica soltanto se le condizioni del presente regolamento sono state rispettate per almeno un anno. Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente ai requisiti di cui al punto 8.3.

Il periodo di conversione si intende concluso quando tutta la cera dei favi del nido è stata sostituita con cera biologica conformemente ai requisiti del paragrafo 8.3. Al fine di evitare quanto più possibile la contaminazione della nuova cera, la sua sostituzione deve avvenire in un periodo non superiore ai 3 anni e, possibilmente, nel primo anno, la sostituzione della cera per ogni alveare interessi almeno il 50% dei favi del nido.

3. Origine delle api

Dalle deroghe di cui al presente punto vanno escluse le api regine.

3.1 Nella scelta delle razze occorre tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. E' privilegiato l'uso di razze europee di Apis mellifera e dei loro ecotipi locali.

Per il territorio nazionale, la scelta della razza, deve privilegiare Apis mellifera ligustica ed i suoi ecotipi locali e gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze di api presenti nelle aree territoriali di confine.

3.2 Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione di colonie o l'acquisto di alveari o sciami provenienti da unità conformi alle disposizioni del presente regolamento.

3.3 Come prima deroga, previa approvazione dell'autorità o dell'organismo di ispezione, gli apiari esistenti nell'unità di produzione che non sono conformi alle norme contenute nel presente regolamento possono essere convertiti.

3.4 Come seconda deroga, l'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali è autorizzata per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 fatto salvo l'obbligo di osservare il periodo di conversione.

3.5 Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, quando non siano disponibili apiari conformi al presente regolamento, con l'obbligo di rispettare un periodo di conversione.

Per elevata mortalità, si intende quella già indicata per l'allegato 1/B punto 3/a della presente circolare.

3.6 Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10% all'anno di api regine e sciami non conformi alle disposizioni del presente regolamento può essere incorporato nell'unità di produzione biologica a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

4. Ubicazione degli apiari

4.1. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è praticabile l'apicoltura che risponda ai requisiti posti dal presente regolamento. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto delle arnie, come previsto all'allegato III, parte A1, sezione 2, primo trattino. In mancanza di tale designazione, l'apicoltore è tenuto a fornire all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dal presente regolamento.

La cartografia dei siti di impianto delle arnie che l'apicoltore deve fornire all'Organismo di Controllo deve essere presentata su scala da 1:10.000 o da 1:25.000. In mancanza della cartografia, "l'apicoltore è tenuto a fornire all'Organismo di Controllo adeguate prove documentali incluse eventuali analisi appropriate..." Per analisi appropriate, da fornire dall'apicoltore in caso di mancata designazione dei siti di impianto delle arnie, si intendono analisi dei prodotti (miele e cere) e prove di mortalità delle api (attraverso le gabbie di Gary).

4.2. L'ubicazione degli apiari deve:

a) garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti e l'accesso all'acqua per le api;

b) essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione dell'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 6 e dall'allegato I del presente regolamento e da coltivazioni non soggette alle disposizioni del presente regolamento ma sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale quali, ad esempio, quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 (nota 5), prive di un'influenza significativa sulla qualificazione della produzione apicola come ottenuta con metodo di produzione biologica;

In relazione all'ubicazione degli apiari, l'espressione "raggio di 3 chilometri" va intesa in senso generale come raggio massimo d'azione delle api. Il termine "essenzialmente" deve quindi essere inteso in riferimento alle fonti nettariifere principali su cui è in atto la bottinatura delle api, e non a tutte le colture presenti nell'areale circostante l'apiario e che non costituiscono fonti di bottinatura. L'espressione "prive di un'influenza significativa" va intesa con riferimento a possibili contaminazioni agricole o ambientali dei prodotti apistici, da verificare eventualmente, da parte dell'Organismo di Controllo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualora vengano immessi in commercio con la denominazione "da apicoltura biologica"

c) mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente contaminante quale centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità o gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale requisito.

Per distanza sufficiente ci si dovrà attenere a quella quantificata dall'Organismo di Controllo in rapporto al tipo e dimensione della fonte di inquinamento ed all'effettivo livello di rischio, al fine di scongiurare la contaminazione dei prodotti apistici; quest'ultima da verificare eventualmente da parte dell'Organismo di Controllo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualora vengano immessi in commercio, con la denominazione "da apicoltura biologica". In caso di discariche ed inceneritori di rifiuti, la distanza degli apiari non deve essere inferiore a 1.000 metri.

I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

5. Nutrizione

5.1. Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti per superare il periodo invernale.

5.2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa di condizioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.

5.3. Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare per la nutrizione artificiale l'uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di produzione biologico in luogo del miele ottenuto con metodo di produzione biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele.

5.4. Come seconda deroga l'autorità o l'organismo di controllo possono autorizzare per la nutrizione artificiale, per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l'uso di sciroppo di zucchero, melassa di zucchero e miele non conformi alle disposizioni del presente regolamento.

5.5. Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni relative all'uso di nutrizione artificiale:

- tipo di prodotto,
- date,
- quantità e
- arnie interessate.

5.6. Non è consentito nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento l'utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.

5.7. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata.

Per "inizio del periodo di flusso del nettare" si intende l'inizio della bottinatura che comporta l'immagazzinamento del miele nei mielari.

6. Profilassi e cure veterinarie

6.1 La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

- a) selezione di opportune razze resistenti;
- b) applicazione di talune pratiche che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: periodico rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione dei materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

6.2 Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono ammalate o infestate, esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in appositi apiari.

La verifica del corretto impiego dei prodotti veterinari, rispondenti ai requisiti posti dal Reg. (CE) n. 1804/99, sarà attuata dagli organismi di controllo attraverso idonei piani di monitoraggio basati sull'analisi della cera dei nidi.

6.3 L'uso di medicinali veterinari nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento deve essere conforme ai seguenti principi:

- a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario;
- b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica, purchè abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto al cura;
- c) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro, fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);
- d) è vietato l'uso di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi;
- e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione da *Varroa jacobsoni* possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

6.4 In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. che sono obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale.

6.5 Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera conforme alle disposizioni del

presente regolamento. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno.

6.6 I requisiti di cui al precedente punto non si applicano ai prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e).

6.7 Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro e dichiarare all'organismo o autorità di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato.

7. Metodi di gestione zootecnica e identificazione

7.1 E' vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura.

7.2 E' vietata la spuntatura delle ali delle api regine.

7.3 E' permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina.

7.4 E' ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da *Varroa jacobsoni*.

7.5 E' vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.

7.6 Nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario e sono identificate le arnie. Si deve informare l'organo o l'autorità di controllo circa lo spostamento di apiari entro un termine convenuto con l'organo o l'autorità in questione.

7.7 Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione ed un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

7.8 L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell'apiario.

8. Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati nell'apicoltura

E' vietato l'uso di plastica e l'impiego di vernice all'interno delle arnie. La protezione esterna dell'arnia deve essere realizzata con vernici atossiche trasformate.

8.1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

8.2. Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.

8.3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare nel caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera convenzionale può essere autorizzata dall'organo o dall'autorità di controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio e purchè provenga da opercoli.

In merito all'autorizzazione in deroga per l'impiego di cera convenzionale da opercoli, questa è subordinata all'accertamento della sua idoneità basata sull'analisi della cera stessa.

8.4. E' vietato l'impiego di favi che contengano covate per l'estrazione del miele.

8.5. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B. sezione 2.

8.6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

8.7. Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell'allegato II, parte E.

(nota 1) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/98 (GU L 291 del 30.10.1998, pag. 10).

(nota 2) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(nota 3) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/2/CE (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 24).

(nota 4) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

(nota 5) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 (GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35).

modifiche all'allegato I: Reg. CEE n. 1535/92, art. 1;
Reg. CEE n. 2608/93, art. 1;
Reg. CEE n. 1202/95, art. 1;
Reg. (CE) n. 1900/98, art. 1 e art. 2;
Reg. (CE) n. 1804/1999, art. 1 punto 25;
Reg. (CE) n. 1073/2000, art. 1;
Reg. (CE) n. 473/2002, art. 1;
Reg. (CE) n. 599/2003, art.1;
Reg. (CE) n. 223/2003, allegato punto 1;
Reg. (CE) n. 2277/2003, art. 1;
Reg. (CE) n. 2254/2004, art. 1 ;
Reg. (CE) n. 1294/2005, art. 1;
Reg. (CE) n. 699/2006, art. 1;
Reg. (CE) n. 394/2007, art. 4.

ALLEGATO II

A. PRODOTTI PER LA CONCIMAZIONE E L'AMMENDAMENTO DEL TERRENO

Condizioni generali applicabili a tutti i prodotti:

- impiego consentito solo se sono soddisfatti e requisiti dell'allegato I,
- impiego consentito solo in conformità delle disposizioni della normativa concernente la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti interessati applicabile in agricoltura generale nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato.

<p style="text-align: center;">NOME</p> <p>Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate nell'elenco seguente:</p>	<p>Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso</p>
<p>Letame</p>	<p>Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e da materiali vegetali (lettiera). Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Indicazione delle specie animali. Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.2328/91 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.3669/93(2).</p>
<p>Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate</p>	<p>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Indicazione delle specie animali. Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2328/91.</p>
<p>Deiezioni animali, composte, inclusa la pollina e il letame</p>	<p>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. Indicazione delle specie animali. Proibiti se provenienti da allevamenti Industriali.</p>

Escrementi liquidi di animali (liquami, urina, ecc.)	<p>Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata</p> <p>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.</p> <p>Indicazione delle specie animali. Proibiti se provenienti da allevamenti industriali .</p>
Rifiuti domestici compostati o fermentati	<p>Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas.</p> <p>Solo rifiuti domestici vegetali e animali</p> <p>Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro</p> <p>Concentrazioni massime in mg/Kg di materia secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nickel: 25; piombo: 45; zinco: 200 mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): 0 (limite di determinazione)</p> <p>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.</p>
Torba	<p>Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai).</p>
Argille (Perlite, Vermiculite, ecc.)	
Residui di fungaie	<p>La composizione iniziale del substrato dev'essere limitata ai prodotti del presente elenco.</p>
Deiezioni di vermi (vermicompost) e di insetti	
Guano	<p>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo</p>

<p>Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata</p>	<p>Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo</p>
<p>I prodotti o i sottoprodotti di origine animale citati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - farina di sangue - polvere di zoccoli - polvere di corna - polvere di ossa, anche degelatinata - farina di pesce - farina di carne - pennone - lana - pellami - pelli e crini - prodotti lattiero-caseari 	<p>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo</p> <p>Concentrazione massima in mg/Kg di materia secca di cromo (VI): 0 (limite di determinazione)</p>
<p>Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione (ad es.: farina di panelli di semi oleosi, guscio di cacao, radichette di malto, ecc.)</p>	
<p>Alghe e prodotti a base di alghe</p>	<p>Se ottenuti direttamente mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione; ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina; iii) fermentazione; <p>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo</p>
<p>Segatura e trucioli di legno</p>	<p>Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento</p>
<p>Cortecce compostate</p>	<p>Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento</p>

Cenere di legno	Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento.
Fosfato naturale tenero	Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 89/284/CEE (4). Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/Kg di P2O5
Fosfato alluminio-calcico	Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE. Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/Kg di P2O5 Impiego limitato ai terreni basici (pH>7,5)
Scorie di defosforazione	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Sale grezzo di potassio (ad es.: kainite, silvinite, ecc.)	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
Carbonato di calcio di origine naturale (ad es.: creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica, ecc.)	
Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale (ad es.: creta magnesiaca, calcare magnesiaco macinato, ecc.)	
Solfato di magnesio (ad es. kieserite)	Unicamente di origine naturale Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Soluzione di cloruro di calcio	Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Solfato di calcio (gesso)	Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE. Unicamente di origine naturale
Fanghi industriali provenienti da zuccherifici	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Fanghi industriali risultanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione	Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Zolfo elementare	Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Oligoelementi	Oligoelementi inclusi nella direttiva 89/530/CEE(5). Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Cloruro di sodio	Unicamente salgemma. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Farina di roccia	

(1) GU n. L 218 del 6.8.1991, pag. 1

(2) GU n. L 338 del 31.12.1993, pag. 26

(3) GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21

(4) GU n. L 111 del 22.4.1989, pag. 34

(5) GU n. L 281 del 30.9.1989, pag. 116

ALLEGATO II

B. ANTIPARASSITARI

1. Prodotti fitosanitari

Condizioni generali applicabili per tutti i prodotti composti o contenenti le sostanze attive appresso indicate:

- impiego in conformità ai requisiti dell'allegato I
- soltanto in conformità delle disposizioni specifiche della normativa sui prodotti fitosanitari applicabile nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato [ove pertinente (*)]

I. Sostanze di origine vegetale o animale

NOME	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del Neem)	Insetticida. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
(*) Cera d'api	Protezione potatura
Gelatina	Insetticida
(*) Proteine idrolizzate	Sostanze attrattive; solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente allegato II, parte B
Lecitina	Fungicida

Oli vegetali (ad.es. olio di menta, olio di pino, olio di carvi)	Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germinazione
Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	Insetticida Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Quassia estratta da Quassia amara	Insetticida, repellente
Rotenone estratto da <i>Derris</i> spp., <i>Lonchocarpus</i> spp. e <i>Therphrosia</i> spp.	Insetticida Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

(*) In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.

II. Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti

NOME	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Microrganismi (batteri, virus e funghi) ad es. <i>Bacillus thuringensis</i> , <i>Granulosis virus</i> , ecc.	Solo prodotti non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1)

GU n.L 117 dell' 8/5/1990, pag.15

III. Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici

Condizioni generali:

- le trappole e/o i distributori automatici devono impedire la penetrazione delle sostanze nell'ambiente e il contatto delle stesse con le coltivazioni in atto;
- le trappole devono essere raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al sicuro.

NOME	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
(*) Fosfato di diammonio	Sostanza attrattiva Soltanto in trappole
Metaldeide	Molluschicida Soltanto in trappole contenenti un repellente per specie animali superiori. Utilizzabile soltanto per un periodo che termina il 31 marzo 2006
Feromoni	Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale. Solo in trappole e distributori automatici
Piretroidi (solo deltametrina o lambda-cialotrina)	Insetticida Solo in trappole con sostanze specifiche attrattive Solo contro <i>Batrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> wied Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

(*) In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.

III bis. Preparazioni da spargere in superficie tra le piante coltivate

Designazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Ortofosfato di ferro (III)	Molluschicida

IV. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

Nome	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Rame, nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso	<p>Fungicida</p> <p>Fino al 31 dicembre 2005, nel limite massimo di 8 kg di rame per ettaro per anno e dal 1° gennaio 2006, nel limite massimo di 6 kg di rame per ettaro per anno, fatte salve disposizioni specifiche più restrittive previste dalla legislazione sui prodotti fitosanitari dello Stato membro in cui il prodotto sarà utilizzato.</p> <p>Per le colture perenni, gli Stati membri possono disporre, in deroga al disposto del paragrafo precedente, che i tenori massimi sino applicati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il quantitativo totale massimo utilizzato a decorrere dal 23 marzo 2002 fino al 31 dicembre 2006 non deve superare 38 kg di rame per ettaro -a decorrere dal 1° gennaio 2007, il quantitativo massimo che può

	<p>essere utilizzato ogni anno sarà calcolato detraendo i quantitativi effettivamente utilizzati nei quattro anni precedenti dal quantitativo totale massimo di, rispettivamente, 36, 34, 32 e 30 kg di rame per ettaro per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e per gli anni successivi</p> <p>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo</p>
(*) Etilene	<p>Sverdimento di banane, kiwi e cachi; induzione della fioritura dell'ananas</p> <p>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo</p>
Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)	Insetticida
(*) Allume di potassio (Caolinite)	Prevenzione della maturazione delle banane
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	Fungicida, insetticida, acaricida; Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Olio di paraffina	Insetticida, acaricida
Oli minerali	<p>Insetticida, fungicida</p> <p>Solo in alberi da frutta, viti, ulivi e colture tropicali (ad es. banani)</p> <p>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo</p>
Permanganato di potassio	Fungicida, battericida: solo in alberi da frutta, ulivi e viti
(*) Sabbia di quarzo	Repellente
Zolfo	Fungicida, acaricida, repellente

(*). In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.

V. Altre sostanze

Nome	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Idrossido di calcio	Fungicida Solo in alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Neutria galligena

2. Prodotti per la lotta contro i parassiti e le malattie nei locali di stabulazione e negli impianti:

Prodotti elencati nella sezione 1

Rodenticidi

ALLEGATO II

C. MATERIE PRIME PER MANGIMI

1. Materie di origine vegetale per mangimi

1.1 Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

avena sotto forma di grani, fiocchi, cruschetto e crusca;
orzo sotto forma di grani, proteine e farinetta;
riso sotto forma di pannello di germe;
miglio sotto forma di grani;
segale sotto forma di grani e farinetta;
sorgo sotto forma di grani;
frumento sotto forma di grani, farinetta, crusca, farina glutinata, glutine e germe;
spelata sotto forma di grani;
triticale sotto forma di grani;
granturco sotto forma di grani, crusca, farinetta, pannello di germe e glutine; radichette di malto;
borlande (trebbie) di birreria.

1.2 Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

semi di colza sotto forma di semi, pannello e buccette;
semi di soia sotto forma di semi, semi tostati, pannello e buccette;
semi di girasole sotto forma di semi e pannello;
cotone sotto forma di semi e pannelli;
semi di lino sotto forma di semi e pannello;
semi di sesamo sotto forma di pannello;
palmisti sotto forma di pannelli;
semi di zucca sotto forma di pannello;
olive, sansa di oliva, oli vegetali (ottenuti per estrazione fisica).

1.3 Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

ceci sotto forma di semi, cruschetta e crusca;
vecciuolo sotto forma di semi, cruschetta e crusca;
cicerchia sotto forma di semi sottoposti a trattamento termico, cruschetta e crusca;
piselli sotto forma di semi, cruschetta e crusca;
fave da orto sotto forma di semi, cruschetta e crusca;
fave e favette sotto forma di semi, cruschetta e crusca;
veccia sotto forma di semi, cruschetta e crusca;
lupini sotto forma di semi, cruschetta e crusca.

1.4 Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

polpa di barbabietola da zucchero,
patate,
patata dolce come tubero,
polpa di patate (residuo solido della fecola di patate),
fecola di patata,
proteina di patate e
manioca.

1.5 Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

carrube,
semi e farina di carrube,
zucche,
pastazzo di agrumi;
mele,
melacotogne,
pere,
pesche,
fichi,
uva e relativo residuo;
castagne,
panelli di noci comuni,
panelli di nocciole,
gusci e panelli di cacao,
ghiande.

1.6 Foraggi e foraggi grossolani. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

erba medica,
farina di erba medica,
trifoglio,
farina di trifoglio,
graminacee (ottenute da piante da foraggio),
farina di graminacee,
fieno,
insilato,
paglia di cereali, e
ortaggi a radice da foraggio.

1.7 Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

melassa,
farina di alghe marine (ottenuta con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio),
polveri ed estratti di vegetali,
estratti proteici vegetali (da somministrare esclusivamente ai giovani animali), spezie e aromi.

1.8 I seguenti mangimi possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2004:

riso sotto forma di grani,
rotture di riso,
crusca di riso,
cruschetta di segale,
crusca di segale,
semi di ravizzone sotto forma di pannello,
bucchette e tapioca.

2 Materie di origine animale per mangimi

2.1 latte e prodotti lattiero-caseari. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

latte crudo definito all'articolo 2 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio,
latte in polvere,
latte scremato,
latte scremato in polvere, latticello,
latticello in polvere,
siero di latte,
siero di latte in polvere,
siero di latte in polvere parzialmente delattosato,
proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico), caseina in polvere,
lattosio in polvere,
cagliata e latte acido.

2.2 Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

pesce, olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato;
autolisati, idrolisati e proteolisati di pesce, di molluschi e di crostacei ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali;
farina di pesce.

2.3 Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda.

3 Materie di origine minerale per mangimi

Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

Sodio:

sale marino non raffinato
salgemma grezzo estratto da giacimenti
solfato di sodio
carbonato di sodio
bicarbonato di sodio
cloruro di sodio

Potassio:

cloruro di potassio

Calcio:

litotamnio e maerl

conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia)

carbonato di calcio

lattato di calcio

gluconato di calcio

Fosforo:

fosfato bicalcico defluorato

fosfato monocalcico defluorato

fosfato monosodico

fosfato di calcio e di magnesio

fosfato di calcio e di sodio

Magnesio:

ossido di magnesio (magnesio anidro)

solfo di magnesio

cloruro di magnesio

carbonato di magnesio

fosfato di magnesio

Zolfo:

solfo di sodio

I fosfati bicalcici precipitati d'ossa possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2004.

ALLEGATO II

D. ADDITIVI ALIMENTARI, ALCUNE SOSTANZE UTILIZZATE
NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DI CUI ALLA DI 82/471/CEE E
AUSILIARI DI FABBRICAZIONE NEI MANGIMI1. Additivi alimentari

1.1 Elementi in tracce. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

E1 Ferro:

carbonato ferroso (II)
solfato ferroso (II) monoidrato e/o eptaidrato
ossido ferrico (III)

E2 Iodio:

iodato di calcio, anidro
iodato di calcio, esaidrato
ioduro di sodio

E3 Cobalto:

solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato
carbonato basico di cobalto (II) monoidrato

E4 Rame:

ossido rameico (II)
carbonato basico di rame (II) monoidrato
solfato di rame (II) pentaidrato

E5 Manganese:

carbonato manganoso (II)
ossido manganoso e ossido manganico
solfato manganoso (II) mono e/o tetraidrato

E6 Zinco:

carbonato di zinco
ossido di zinco
solfato di zinco mono e/o eptaidrato

E7 Molibdeno:

molibdato di ammonio, molibdato di sodio

E8 Selenio:

selenato di sodio
selenito di sodio

1.2 Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite. Solo le seguenti sostanze sono incluse nella categoria:

vitamine autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio:

- vitamine derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi,
- vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici,
- con l'autorizzazione previa dell'autorità competente dello Stato membro, vitamine di sintesi A, D ed E identiche alle vitamine naturali per i ruminanti.

1.3 Enzimi. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

gli enzimi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

1.4 Microrganismi. Sono incluse nella categoria unicamente i seguenti microrganismi:

i microrganismi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

1.5 Conservanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

- E 200 Acido sorbico
- E 236 Acido formico
- E 260 Acido acetico
- E 270 Acido lattico
- E 280 Acido propionico
- E 330 Acido citrico.

L'impiego di acido lattico, formico, propionico e acetico per la produzione di insilati è autorizzato soltanto quando le condizioni meteorologiche non consentono una fermentazione sufficiente.

1.6 Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

- E 470 Stearato di calcio di origine naturale
- E 551b Silice colloidale
- E 551c Kieselgur
- E 558 Bentonite
- E 559 Argilla caolinitica
- E 560 Miscele naturali di steatiti e di clorite
- E 561 Vermiculite
- E 562 Sepiolite
- E 599 Perlite.

1.7 Sostanze antiossidanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

E 306 Estratti d'origine naturale ricchi di tocoferolo.

1.8 Additivi per insilati. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

A decorrere dal 19 ottobre 2004, gli enzimi, i lieviti e i batteri autorizzati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi nell'alimentazione animale.

2. Alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale

Sono inclusi nella categoria unicamente i seguenti prodotti:

Lieviti di birra.

3. Ausiliari di fabbricazione utilizzati per i mangimi

3.1 Ausiliari di fabbricazione degli insilati.

Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

sale marino, salgemma grezzo estratto da giacimenti, siero di latte, zucchero, polpa di barbabietola da zucchero, farina di cereali e melassa,

sino al 18 ottobre 2004, enzimi, lieviti e batteri lattici, acetici, formici e proponici.

ALLEGATO II

E. PRODOTTI AUTORIZZATI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEI LOCALI DI STABULAZIONE E DEGLI IMPIANTI (AD ES. ATTREZZATURA E UTENSILI)

- Saponi a base di sodio e potassio
- Acqua e vapore
- Latte di calce
- Calce
- Calce viva
- Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)
- Soda caustica
- Potassa caustica
- Acqua ossigenata
- Essenze naturali di vegetali
- Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico
- Alcole
- Acido nitrico (attrezzatura da latteria)
- Acido fosforico (attrezzatura da latteria)
- Formaldeide
- Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura
- Carbonato di sodio

F. ALTRI PRODOTTI

(*) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/71/CE (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 33).

(**) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. La direttiva 70/524/CEE sarà abrogata con effetto a decorrere dal 19 ottobre 2004. Il regolamento (CE) n. 1831 del 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), sarà applicabile a partire da tale data.

Modifiche riferite a tutto l'allegato II: Reg. CEE n. 2608/93,
Reg. CE n. 2381/94, allegato II e relativa
rettifica del 28 gennaio 1995,
Reg. CE n. 1488/97 del 29 luglio 1997,
Reg. (CE) n. 1804/1999 art. 1 punto 25,
Reg. (CE) n. 1073/2000 art. 1,
Reg. (CE) n. 436/2001 art. 1,
Reg. (CE) n. 473/2002 art. 1,
Reg. (CE) n. 599/2003, art. 1,
Reg. (CE) n. 2277/2003, art. 1,
Reg. (CE) n. 1318/2005, art. 1,
Reg. (CE) n. 1916/2005, art. 1
Reg. (CE) n. 592/2006, art. 1.

ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI DI CONTROLLO E MISURE PRECAUZIONALI PREVISTE NELL'AMBITO DEL REGIME DI CONTROLLO DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 9

Le disposizioni generali contenute nel presente allegato si applicano a tutti gli operatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nella misura in cui dette disposizioni si riferiscono ad attività svolte dall'operatore di cui trattasi.

Agli operatori che svolgono le attività menzionate nel titolo di ciascuna sezione si applicano, oltre alle disposizioni generali, anche le disposizioni specifiche corrispondenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Requisiti minimi di controllo

I requisiti relativi al controllo stabiliti nel presente allegato si applicano fatte salve le misure adottate dagli Stati membri per garantire la tracciabilità dei prodotti, di cui all'articolo 9, paragrafo 12, lettere a) e c), durante tutto il ciclo di produzione, nonché il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Attuazione

Gli operatori già in attività alla data indicata all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2491/2001 (ndr: la data è il 20 febbraio 2002) sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui al punto 3 e a quelle relative al controllo iniziale di cui alle parti A, B, C, D ed E delle disposizioni specifiche del presente allegato.

3. Controllo iniziale

La prima volta che si applica il regime di controllo, l'operatore responsabile è tenuto a redigere:

- una descrizione completa dell'unità, degli stabilimenti e dell'attività,
- una descrizione delle misure concrete che devono essere adottate a livello dell'unità, degli stabilimenti o dell'attività per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, in particolare dei requisiti descritti nel presente allegato,
- le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la catena di produzione dell'operatore.

Se del caso, la descrizione e le misure suddette possono rientrare nell'ambito di un sistema di qualità istituito dall'operatore.

La descrizione e le misure pratiche suddette devono essere contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile.

Nella dichiarazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore a:

- effettuare le operazioni conformemente al disposto degli articoli 5, 6 e 6 bis e, se del caso, dell'articolo 11 e/o del regolamento (CE) n. 223/2003,
- accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9, e, se del caso, all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, e
- accettare di informare per iscritto gli acquirenti del prodotto per far sì che le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione.

La dichiarazione di cui sopra deve essere verificata dall'organismo o dall'autorità di controllo i quali compilano una relazione che indica le eventuali carenze o la mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento. L'operatore è tenuto a controfirmare la relazione e ad adottare le misure necessarie per ovviare alle inadempienze constatate.

4. Comunicazioni

L'operatore responsabile deve notificare in tempo debito all'organismo o all'autorità di controllo qualsiasi cambiamento della descrizione o delle misure concrete di cui al punto 3 e delle misure del controllo iniziali previste dalle parti A, B, C, D ed E delle disposizioni specifiche del presente allegato.

5. Visite di controllo

L'organismo o l'autorità di controllo effettuano almeno una volta all'anno un controllo fisico completo di tutti gli operatori.

L'organismo o l'autorità di controllo può prelevare campioni per la ricerca di prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento o per individuare tecniche di produzione non conformi al presente regolamento.

Possono essere inoltre prelevati e analizzati campioni per scoprire eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati.

Tuttavia tali analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati.

Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta al controllo o dal suo rappresentante.

Inoltre, l'organismo o l'autorità di controllo eseguono visite di controllo a campione, con o senza preavviso, sulla base di una valutazione generale del rischio di inosservanza del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 223/2003, tenendo conto almeno dei risultati dei precedenti controlli, della quantità di prodotti interessati e del rischio di scambio di prodotti.

6. Documenti contabili

L'unità o gli stabilimenti di produzione devono tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consentano all'operatore e all'organismo o all'autorità di controllo di identificare:

- il fornitore o, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti,
- la natura e la quantità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 1, che sono stati loro consegnati e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, indicando la destinazione data a tali materiali, e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti per animali,
- la natura e la quantità dei prodotti di cui all'articolo 1, immagazzinati negli stabilimenti,
- la natura, la quantità, i destinatari e, se differenti da questi ultimi, gli acquirenti, diversi dai consumatori finali, dei prodotti di cui all'articolo 1 che hanno lasciato l'unità o gli stabilimenti o i magazzini del primo destinatario,
- nel caso di operatori che non si occupano del magazzinaggio o della movimentazione fisica di tali prodotti, la natura e la quantità dei prodotti di cui all'articolo 1 acquistati o venduti e i fornitori o, se diversi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti o, se diversi da questi ultimi, i destinatari.

La documentazione contabile deve includere anche i risultati della verifica al momento del ricevimento dei prodotti e qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo o dall'autorità di controllo ai fini di un corretto controllo delle operazioni.

I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi.

Nella contabilità deve esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita.

7. Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità

Gli operatori garantiscono che i prodotti di cui all'articolo 1 possano essere trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, indichi:

- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;
- b) il nome del prodotto o, per i mangimi composti per animali, la loro descrizione, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto, a seconda del caso, dall'articolo 5 del presente regolamento o dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 223/2003;
- c) il nome o il numero di codice dell'organismo o dell'autorità di controllo da cui dipende l'operatore e
- d) se del caso, l'identificazione della partita attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione la partita con la contabilità descritta al punto 6.

Le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere

all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore.

Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

- il trasporto avvenga direttamente tra un produttore e un altro operatore, entrambi assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9,
- i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al comma precedente, e
- l'organismo o l'autorità di controllo dell'operatore speditore e dell'operatore destinatario siano stati informati di tali operazioni di trasporto e abbiano dato il loro consenso. Tale accordo può riguardare una o più operazioni di trasporto.

7 bis. Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori

Al ricevimento di prodotti contemplati all'articolo 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui al punto 7.

L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui al punto 7 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento.

Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui al punto 6.

8. Magazzinaggio dei prodotti

Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti devono essere gestite in modo tale da garantire l'identificazione delle partite ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle disposizioni del presente regolamento. I prodotti di cui all'articolo 1 devono essere chiaramente identificabili in qualsiasi momento.

9. Prodotti che si sospetta non rispettino i requisiti previsti dal regolamento

L'operatore che ritenga o sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato, importato, o consegnatogli da un altro operatore, non sia conforme al presente regolamento, avvia le procedure necessarie per togliere da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico, o per separare e identificare il prodotto stesso. Egli può destinare tale prodotto alla trasformazione, all'imballaggio o alla commercializzazione soltanto dopo aver eliminato ogni dubbio sulla sua origine, a meno che il prodotto sia immesso sul mercato senza alcuna indicazione relativa al metodo di produzione biologico. Qualora possano sussistere dubbi l'operatore informa immediatamente l'organismo o l'autorità di controllo. L'organismo o l'autorità di controllo può richiedere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.

Se un organismo o un'autorità di controllo ha un sospetto fondato che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme al presente regolamento, recante tuttavia un riferimento al metodo di produzione biologico, l'organismo o l'autorità di controllo può esigere che, in via provvisoria, l'operatore non commercializzi il prodotto recante tale riferimento. La decisione deve inoltre prevedere l'obbligo di togliere da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico se l'organismo o l'autorità di controllo sono certi che il prodotto non soddisfa i requisiti del presente regolamento. Tuttavia, se i sospetti non trovano conferma, la decisione di cui sopra deve essere annullata entro un termine che deve essere stabilito dall'organismo o dall'autorità di controllo. L'operatore deve garantire la sua completa collaborazione con l'organismo o l'autorità di controllo al fine di chiarire i casi dubbi.

10. Accesso agli impianti

Ai fini dell'ispezione l'operatore dà all'organismo o all'autorità di controllo libero accesso ad ogni reparto dell'unità e degli stabilimenti, ai libri contabili e ai relativi documenti giustificativi. Egli comunica all'organismo o all'autorità di controllo tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione.

Su richiesta dell'organismo o dell'autorità di controllo, l'operatore presenta i risultati delle ispezioni e dei programmi di campionatura che ha eseguito volontariamente.

Inoltre, gli importatori e i primi destinatari sono tenuti a presentare le autorizzazioni di importazione eventualmente ricevute a norma dell'articolo 11, paragrafo 6 e i certificati di controllo per le importazioni dai paesi terzi.

11. Scambio di informazioni

Se l'operatore e i subappaltatori sono controllati da organismi o autorità di controllo diversi, nella dichiarazione di cui al punto 3 l'operatore deve acconsentire, per conto proprio e dei subappaltatori, a che i vari organismi di controllo si scambino informazioni sulle operazioni soggette al loro controllo, definendo le modalità di tale scambio di informazioni.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

A. Produzione di vegetali, prodotti vegetali, animali e/o prodotti animali

La presente parte si applica a tutte le unità coinvolte nella produzione, quale definita all'articolo 4, punto 2, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1), lettera a) per conto proprio o per conto di un altro operatore.

La produzione deve avvenire in un'unità in cui la zona di produzione, gli appezzamenti, i pascoli, gli spiazzali liberi, i parchetti all'aperto, i locali di stabulazione e, ove del caso, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, dei prodotti vegetali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei fattori di produzione, siano nettamente separati da quelli di

qualsiasi altra unità la cui produzione non risponda alle norme previste dal presente regolamento.

La trasformazione, l'imballaggio e/o la commercializzazione possono avere luogo presso l'unità di produzione, se sono limitate ai prodotti agricoli ivi ottenuti.

I quantitativi venduti direttamente al consumatore finale sono contabilizzati quotidianamente.

E' vietato il magazzinaggio, nell'unità di produzione, di materie prime diverse da quelle autorizzate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) e paragrafo 3, lettera a).

A.1. Vegetali e prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta.

1. Controllo iniziale

La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato deve:

- essere redatta anche se il produttore limita la propria attività alla raccolta di piante selvatiche,
- indicare i luoghi di magazzinaggio e di produzione, gli appezzamenti e/o le zone di raccolta e, se del caso gli stabilimenti in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o imballaggio e
- la data dell'ultima applicazione, sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta, dei prodotti il cui impiego non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

In caso di raccolta di piante selvatiche, le misure pratiche indicate al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato devono comprendere le garanzie fornite da terzi che il produttore è in grado di presentare per dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui all'allegato I, parte A, punto 4.

2. Comunicazioni

Ogni anno, anteriormente alla data indicata dall'organismo o dall'autorità di controllo, il produttore deve notificare a tale organismo o autorità il proprio programma di produzione di prodotti vegetali, con una descrizione analitica a livello dei singoli appezzamenti.

3. Operatori che gestiscono più unità di produzione

Qualora un operatore gestisca varie unità di produzione nella stessa zona, sono soggette allo stesso regime generale di controllo stabilito nelle disposizioni generali del presente allegato e nelle disposizioni specifiche di controllo di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 delle disposizioni generali anche le unità che producono prodotti vegetali non

contemplati dall'articolo 1, insieme ai relativi locali di magazzinaggio dei mezzi di produzione (come fertilizzanti, fitofarmaci, sementi).

In queste unità non possono essere prodotti vegetali appartenenti alla stessa varietà dei vegetali prodotti nell'unità di cui alla sezione A, secondo comma, o ad una varietà non facilmente distinguibile da quest'ultima.

Nei casi sotto descritti, i produttori possono tuttavia derogare alla disposizione di cui all'ultima frase del comma precedente:

a) in caso di colture perenni (alberi da frutto, vite e luppolo), sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- 1) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione per il quale il produttore si impegna formalmente e che prevede che la conversione dell'ultima parte della zona interessata alla produzione biologica cominci prima possibile e comunque entro cinque anni;
- 2) sono state adottate misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti di altre unità;
- 3) l'organismo o l'autorità di controllo è informato con almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;
- 4) a raccolta ultimata, il produttore comunica immediatamente all'organismo o all'autorità di controllo dati precisi sui quantitativi raccolti nell'unità interessata, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identificare la produzione (qualità, colore, peso medio, ecc.), confermando inoltre che le misure decise per tener separati i prodotti delle diverse unità sono state effettivamente applicate;
- 5) il piano di conversione e le misure di cui ai punti 1 e 3 delle disposizioni generali sono stati approvati dall'organismo o dall'autorità di controllo; tale approvazione deve essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;

b) nel caso di superfici destinate alla ricerca agronomica con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti 2, 3 e 4 della lettera a), nonché la parte pertinente del punto 5;

c) in caso di produzione di sementi, piante da trapianto e materiali di moltiplicazione vegetativa, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti 2, 3 e 4 della lettera a), nonché la parte pertinente del punto 5;

d) in caso di terreni utilizzati esclusivamente per il pascolo.

A.2. Animali e prodotti animali ottenuti dall'allevamento

1. Controllo iniziale

La prima volta che si applica il regime di controllo riguardante le produzioni animali, la descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato comprende:

- compilare una descrizione completa dei locali di stabulazione, dei pascoli, degli spiazzi liberi, dei parchetti all'aperto, ecc., nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione degli animali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei fattori produttivi,
- una descrizione completa degli impianti per lo stoccaggio delle deiezioni animali.

Le misure pratiche di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato comprendono:

- elaborare un piano di spargimento delle deiezioni animali di concerto con l'organismo o con l'autorità di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici destinate alle colture,
- se del caso, per quanto riguarda lo spargimento delle deiezioni animali, le disposizioni contrattuali scritte concordate con altre aziende, alle condizioni previste dal presente regolamento,
- un piano di gestione per le unità zootecniche biologiche (ad esempio gestione in materia di alimentazione e di riproduzione, misure sanitarie, ecc.).

2. Identificazione degli animali

Gli animali devono essere identificati in forma permanente, per mezzo di tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a partite per il pollame e i piccoli mammiferi.

3. Dati relativi agli animali

I dati relativi agli animali devono essere annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'organismo o dell'autorità di controllo presso la sede sociale dell'azienda.

Detti registri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento, devono contenere i seguenti dati:

- per ciascuna specie gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione, precedenti veterinari,
- gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione,

- le eventuali perdite di animali e la relativa giustificazione,
- alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso ai parchetti, periodi di transumanza in caso di limitazioni,
- profilassi, trattamenti e cure veterinarie: data del trattamento, diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali.

4. Operatori che gestiscono più unità di produzione

Quando un allevatore, conformemente alla parte B, punto 1.6 e alla parte C, punto 1.3 dell'allegato I, gestisce più unità di produzione, le unità di produzione di animali e prodotti animali non contemplati all'articolo 1 sono parimenti soggette al regime di controllo per quanto riguarda il punto 1, della presente sezione relativa agli animali e ai prodotti animali, nonché alle disposizioni relative al programma di allevamento, ai registri e alle norme per il magazzinaggio dei prodotti utilizzati per l'allevamento.

L'organismo o l'autorità di controllo, d'accordo con l'autorità competente dello Stato membro, può concedere una deroga per quanto riguarda la disposizione relativa alle diverse specie interessate di cui all'allegato I, parte B, punto 1.6, alle aziende che effettuano ricerche nel settore agricolo, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- sono state adottate misure adeguate, d'accordo con l'organismo o l'autorità di controllo, per garantire la separazione permanente tra gli animali, i prodotti animali, le deiezioni e i mangimi di ciascuna unità,
- il produttore comunica anticipatamente all'organo o all'autorità di controllo ogni consegna o vendita di animali o prodotti animali,
- l'operatore comunica anticipatamente all'organismo o all'autorità di controllo i quantitativi esatti prodotti nelle unità, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identificare i prodotti e conferma di aver attuato le misure previste per separare i prodotti.

5. Altre disposizioni

In deroga a tali disposizioni, medicinali veterinari allopatrici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purchè siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'allegato I, siano stati immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti nel registro dell'azienda.

B. Unità di preparazione di prodotti vegetali e animali e di derrate alimentari contenenti prodotti vegetali e animali

La presente sezione si applica a tutte le unità coinvolte nella preparazione, quale definita all'articolo 4, punto 3, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per conto proprio o per conto di un altro operatore e, in particolare alle seguenti unità:

- unità incaricate dell'imballaggio e/o del reimballaggio dei prodotti in questione,
- unità incaricate dell'etichettatura e/o della rietichettatura dei prodotti in questione.

1. Controllo iniziale

La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato deve riferirsi alle installazioni utilizzate per il ricevimento, la trasformazione, l'imballaggio, l'etichettatura e il magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni, nonché alle procedure di trasporto dei prodotti.

2. Unità di preparazione che trattano anche prodotti non ottenuti con metodo di produzione biologico

Quando nell'unità sono anche preparati, condizionati o immagazzinati prodotti che non sono previsti all'articolo 1:

- l'unità deve disporre di zone separate, fisicamente o nel tempo, all'interno dei locali di magazzinaggio dei prodotti di cui all'articolo 1, prima e dopo le operazioni,
- le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti che non rientrano nell'articolo 1,
- qualora dette operazioni non vengano eseguite regolarmente o in date fisse, esse devono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con l'organismo o l'autorità di controllo,
- devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non ottenuti conformemente alle norme previste dal presente regolamento,
- le operazioni eseguite sui prodotti conformemente alle norme previste dal presente regolamento devono essere svolte soltanto dopo una pulizia degli impianti di produzione. L'efficacia delle misure di pulizia deve essere verificata e registrata.

3. Condizionamento e trasporto dei prodotti nelle unità di preparazione

Il latte, le uova e i prodotti a base di uova ottenuti dall'agricoltura biologica sono raccolti separatamente dai prodotti non ottenuti in conformità del presente regolamento. In deroga a tale disposizione e con l'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo, la raccolta può avvenire simultaneamente soltanto se sono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non ottenuti in conformità del presente regolamento e per

garantire l'identificazione dei prodotti ottenuti in conformità del presente regolamento. L'operatore mantiene a disposizione dell'organismo o dell'autorità di controllo i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora del ricevimento dei prodotti.

C. Importazioni di vegetali, prodotti vegetali, animali, prodotti animali e derrate alimentari composte di prodotti vegetali e/o animali, mangimi, mangimi composti per animali e materie prime per mangimi in provenienza da paesi terzi

La presente sezione si applica a tutti gli operatori coinvolti, come importatori e/o primi destinatari, nella importazione e/o nel ricevimento dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per conto proprio o per conto di un altro operatore.

Ai fini della presente parte, si intende per:

-**"importatore"**: la persona fisica o giuridica, all'interno della Comunità europea, che presenta una partita ai fini della sua immissione in libera pratica nella Comunità, per conto proprio o tramite un rappresentante,

-**"primo destinatario"**: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 11, paragrafo 6, a cui è consegnata la partita e che si incarica di effettuare una preparazione supplementare o di immetterla sul mercato comunitario.

1. Controllo iniziale

Importatori

-La descrizione completa dell'unità, di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato, deve riguardare gli stabilimenti dell'importatore e le sue attività di importazione, indicare i punti di entrata dei prodotti nella Comunità e le eventuali altre strutture che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare i prodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario.

-Inoltre, la dichiarazione di cui al punto 3 delle disposizioni generali deve comprendere un impegno dell'importatore di fare in modo che le eventuali strutture che utilizzerà per immagazzinare i prodotti siano sottoposte ai controlli effettuati o dall'organismo o autorità di controllo oppure, se situati in un'altra regione o in un altro Stato membro, da un'autorità o organismo di controllo che tale Stato membro o regione ha designato per il controllo stesso.

Primo destinatario

-La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali deve indicare gli impianti utilizzati per il ricevimento e il magazzinaggio. Laddove vengano effettuate anche altre attività come trasformazione, condizionamento, etichettatura e magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni relative a tali prodotti e

alle procedure di trasporto degli stessi, si applicano le pertinenti disposizioni della parte B.

Se l'importatore e il primo destinatario sono la stessa persona giuridica e operano in una sola unità, le relazioni di cui al punto 3 delle disposizioni generali possono essere unite in una sola relazione.

2. Documenti contabili

Se l'importatore e il primo destinatario non operano nella stessa unità, hanno entrambi l'obbligo di tenere una contabilità finanziaria e di magazzino.

A richiesta dell'autorità o organismo di controllo, devono essere forniti dettagli relativi agli accordi di trasporto intervenuti tra il trasportatore del paese terzo e il primo destinatario e tra gli impianti del primo destinatario o dai suoi magazzini fino al destinatario all'interno della Comunità europea.

3. Informazioni sulle partite importate

Entro la data in cui il certificato è presentato all'autorità competente dello Stato membro conformemente all'articolo 4, punto 1, del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, l'importatore deve informare l'organismo o l'autorità di controllo riguardo a ciascuna partita importata nella Comunità, indicando:

- il nome e l'indirizzo del primo destinatario,

- qualsiasi informazione richiesta dall'organismo o dall'autorità di controllo, come ad esempio una copia del certificato d'ispezione per i prodotti importati ottenuti con metodo di produzione biologico. Su richiesta dell'organismo o dell'autorità di controllo da cui dipende l'importatore, quest'ultimo deve trasmettere le informazioni all'organismo o all'autorità di controllo da cui dipende il primo destinatario.

4. Importatori e primi destinatari che trattano anche prodotti non ottenuti con metodi di produzione biologici

Qualora i prodotti di cui all'articolo 1 vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:

- i prodotti di cui all'articolo 1 vanno tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari,

- devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle consegne e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non ottenuti conformemente alle norme previste dal presente regolamento.

5. Visite di controllo

L'organismo o l'autorità di controllo deve controllare la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alla parte C, punto 2, e il certificato di ispezione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) o all'articolo 11, paragrafo 6 ed il documento giustificativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

L'importatore che effettui le operazioni di importazione in diverse unità e impianti deve fornire, su richiesta, le relazioni di cui ai punti 3 e 5 delle disposizioni generali del presente allegato per ognuno degli impianti.

6. Ricevimento dei prodotti da un paese terzo

I prodotti di cui all'articolo 1 devono essere importati dai paesi terzi in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare la partita con riferimento ai dati del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi.

Una volta ricevuto il prodotto di cui all'articolo 1, importato da un paese terzo, il primo destinatario verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, nonché la corrispondenza dell'identificazione della partita con il certificato di cui al regolamento (CE) n. 1788/2001. L'esito di tale verifica va esplicitamente indicato nella contabilità di cui al punto 2 della parte C.

D. Unità coinvolte nella produzione, nella preparazione o nell'importazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che hanno parzialmente o interamente subappaltato tali operazioni a terzi.

Controllo iniziale

Per le operazioni date in subappalto a terzi, la descrizione completa di cui al punto 3 delle disposizioni generali deve contenere:

-un elenco dei subappaltatori con una descrizione delle loro attività e l'indicazione degli organismi o delle autorità di controllo da cui dipendono; tali subappaltatori devono avere accettato che le loro aziende siano sottoposte al regime di controllo di cui all'articolo 9, in conformità delle sezioni corrispondenti dell'allegato III,

-tutte le misure pratiche, compreso, ad esempio un adeguato sistema di contabilità documentale, da adottare al livello dell'unità per garantire che possano essere identificati i fornitori e, se diversi da questi, i venditori, nonché i destinatari e, se diversi da questi, gli acquirenti dei prodotti che l'operatore immette sul mercato.

E. Unità coinvolte nella preparazione di mangimi, mangimi composti per animali e materie prime per mangimi

La presente sezione si applica a tutte le unità coinvolte nella preparazione, quale definita all'articolo 4, punto 3, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per conto proprio o per conto di un altro operatore e, in particolare alle seguenti unità:

1. Ispezione iniziale

La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato deve:

— indicare gli impianti utilizzati per il ricevimento, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prima e dopo le operazioni,

— indicare gli impianti utilizzati per il magazzinaggio di altri prodotti utilizzati per la preparazione dei mangimi,

— indicare gli impianti utilizzati per il magazzinaggio dei prodotti per la pulizia e la disinfezione,

— indicare, se del caso, la descrizione dei mangimi composti per animali, conformemente alla disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE, che l'operatore intende preparare nonché la specie animale o la categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato,

— indicare, se del caso, il nome delle materie prime per animali che l'operatore intende preparare.

Le misure menzionate al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato che l'operatore deve adottare per garantire il rispetto del regolamento devono comprendere:

— in particolare le misure cautelative da adottare per ridurre i rischi di contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati nonché le misure di pulizia attuate e il controllo della loro efficacia,

— l'identificazione di aspetti determinanti delle loro attività per garantire in qualsiasi momento la conformità al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 223/2003 dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), preparati nelle unità in questione,

— la definizione, l'attuazione, il rispetto e l'aggiornamento di procedure adeguate, fondandosi sui principi del sistema HACCP (analisi del rischio e punti critici di controllo).

L'autorità o l'organismo di controllo si fonda su tali procedure per valutare in modo generale i rischi connessi a ciascuna unità di preparazione e definire un piano di controllo. Quest'ultimo deve prevedere un numero minimo di prelievi casuali a fini di analisi in funzione dei rischi presunti.

2. Documenti contabili

Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili menzionati al punto 6 delle disposizioni generali del presente allegato devono comprendere informazioni sull'origine, la natura e la quantità di materie prime per mangimi e di additivi, nonché informazioni sulle vendite dei prodotti finiti.

3. Unità di preparazione

Al momento della preparazione dei prodotti, l'operatore provvede affinché:

a) i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi derivati, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionali siano fisicamente separati in modo efficace;

b) gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi composti disciplinati dal presente regolamento siano completamente separati dagli impianti utilizzati per i mangimi composti non disciplinati dal presente regolamento.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, lettera b) e fino al 31 dicembre 2007, le operazioni possono essere svolte negli stessi impianti, purché:

— venga operata una separazione temporale e che prima di avviare la produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia; l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni,

— l'operatore si adoperi affinché sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui al punto 1 e, se del caso, assicuri che i prodotti non conformi non possano trovarsi sul mercato con un'indicazione riferita all'agricoltura biologica.

La deroga di cui al secondo comma è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo. Tale autorizzazione può riguardare unicamente una o più operazioni di preparazione.

Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione avvierà l'esame delle disposizioni previste al primo comma, lettera b). Al termine di tale esame, la data del 31 dicembre 2007 potrà, se del caso, essere riconsiderata.

4. Ispezioni

Oltre al sopralluogo completo annuale, l'organismo o l'autorità di controllo deve procedere ad un sopralluogo mirato fondato su una valutazione generale dei rischi potenziali di non conformità con il presente regolamento; l'organismo o l'autorità di controllo rivolge particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall'operatore al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono come prescritto; tutti i locali utilizzati dall'operatore nell'ambito della sua attività possono essere ispezionati con cadenza correlata ai rischi connessi.

5. Trasporto dei prodotti in altre unità di produzione/preparazione o altri locali di magazzinaggio

L'operatore deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi derivati, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionali siano fisicamente separati in modo efficace;
- b) i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non disciplinati dal presente regolamento possono essere utilizzati per il trasporto di prodotti disciplinati dal presente regolamento a condizione che:
 - sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti disciplinati dal presente regolamento; l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni,
 - l'operatore si adoperi affinché sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui al punto 1 e, se del caso, assicuri che i prodotti non conformi non possano trovarsi sul mercato con un'indicazione riferita all'agricoltura biologica,
 - l'organismo o l'autorità di controllo dell'operatore siano stati informati di tali operazioni di trasporto e abbiano dato il loro consenso. Tale consenso può riguardare unicamente una o più operazioni di trasporto;
- c) i prodotti finiti disciplinati dal presente regolamento siano trasportati separatamente, fisicamente o temporalmente, dagli altri prodotti finiti;
- d) al momento del trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne devono essere registrati.

modifiche all'allegato III: Reg. CEE n. 1535/92, art. 2, punti 1 e 2;
Reg. CEE n. 2608/93, art. 1;
Reg. CEE n. 1202/95, art. 1.
Reg. (CE) n. 1804/1999, art. 1 punto 25
Reg. (CE) n. 2491/2001 (sostituzione dell'intero allegato III)
Reg. (CE) n. 223/2003, allegato punti 2 e 3.
Reg. (CE) n. 1336/2005, art. 1;
Reg. (CE) n. 1991/ 2006, allegato III primo comma, punto 5 primo comma;
Reg. (CE) n. 1997/2006, allegato III primo comma, punto 5 primo comma.

ALLEGATO IV

ELEMENTI CHE DEVONO FIGURARE NELLA NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA a)

- a) Nome e indirizzo dell'operatore;
- b) ubicazione delle località in cui sono effettuate le operazioni e, se del caso, indicazione degli appezzamenti (dati catastali);
- c) natura delle operazioni e dei prodotti;
- d) impegno dell'operatore ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5, 6, 7 e/o 11;
- e) quando si tratta di un'azienda agricola, indicazione della data in cui il produttore ha cessato di utilizzare, negli appezzamenti in causa, i prodotti il cui impiego non é conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 7;
- f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora nello Stato membro in questione il sistema di controllo sia stato introdotto mediante riconoscimento di siffatti organismi.

nessuna modifica

ALLEGATO V

PARTE A: INDICAZIONE DI CONFORMITÀ AL REGIME DI CONTROLLO

L'indicazione di conformità al regime di controllo deve essere redatta nella(e) stessa(e) lingua(e) utilizzata(e) per l'etichettatura.

ES: Agricultura Ecològica - Sistema de control CE

DA: Økologisk Jordbrug – EF-kontrolordning

DE: Ökologischer Landbau – EG-Kontrollsystem o Biologische Landwirtschaft – EG-Kontrollsystem

EL: Βιολογική Γεωργία . Σύστημα ελεγχου EK

EN: Organic Farming - EC Control System

FR: Agriculture biologique - Système de controle CE

IT: Agricoltura biologica - Regime di controllo CE

NL: Biologische landbouw - EG-controlesysteem

PT: Agricultura biológica - Sistema de controlo CE

FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto – EY:n valvontajärjestelmä

SV: Ekologiskt jordbruk – EG-kontrollsystem

PARTE B: LOGO COMUNITARIO


B.1. Condizioni per la presentazione e l'utilizzazione del logo comunitario

B.1.1. Il suddetto logo comunitario comprende i modelli elencati nella parte B.2 del presente allegato.

B.1.2. Le indicazioni che devono essere incluse nel logo sono elencate nella parte B.3 del presente allegato. Nel logo può figurare anche la dicitura riportata nella parte A del presente allegato.

B.1.3. Per l'utilizzazione del logo comunitario e delle indicazioni di cui alla parte B.3 del presente allegato è necessario rispettare le norme tecniche di riproduzione riportate nel manuale grafico di cui alla parte B.4 del presente allegato.

B:2 modelli



Nederlands



Polski



Português



Slovenčina (slovenský jazyk)



Slovenščina (slovenski jezik)



Suomi



Svenska



Nederlands/Français



Suomi/Svenska



Français/Deutsch



B.3. Indicazioni da inserire nel logo comunitario

B.3.1. Indicazione unica:

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA
 CS: EKOLOGICKÉ ZEMÉDĚLSTVÍ
 DA: ØKOLOGISK JORDBRUG
 DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT o ÖKOLOGISCHER LANDBAU
 ET: MAHEPÖLLUMAJANDUS VÕI ÖKOLOOGILINE PÖLLUMAJANDUS
 EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 EN: ORGANIC FARMING
 FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE
 HR: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS
 IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA
 LT: EKOLOGINIS ŽEMES UKIS
 LV: BIOLOGISKA LAUKSAIMNIECIBA
 MT: AGRİKULTURA ORGANIKA
 NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW
 PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE
 PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA
 SK: EKOLOGICKÉ POL'NOHOSPODÁRSTVO
 SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO
 FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO
 SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2. Combinazione di due indicazioni

Sono ammesse combinazioni di due indicazioni nelle versioni linguistiche di cui al punto B.3.1, purchè sia rispettata la seguente presentazione:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW - AGRICULTURE BIOLOGIQUE
 FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO/ EKOLOGISKT JORDBRUK
 FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE - BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4. Manuale grafico

CONTENUTO

- 1 Introduzione
- 2 Utilizzazione generale del logo
 - 2.1. Logo a colori (colori di riferimento)
 - 2.2. Logo a un colore: logo in bianco e nero
 - 2.3. Contrasto con colori dello sfondo
 - 2.4. Tipografia
 - 2.5. Versione linguistica
 - 2.6. Formati ridotti
 - 2.7. Condizioni particolari per l'utilizzo del logo

3 Stampa fotografica

- 3.1. Selezione di due colori
- 3.2. Linee di contorno
- 3.3. Logo a un colore: logo in bianco e nero
- 3.4. Campioni di colori

1 INTRODUZIONE

Il manuale grafico è uno strumento a disposizione degli operatori per la riproduzione del logo.

2 UTILIZZAZIONE GENERALE DEL LOGO

2.1. LOGO A COLORI (colori di riferimento)

Se a colori, il logo deve essere presentato in colore diretto (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati qui di seguito.

LOGO IN PANTONE



LOGO IN QUADRICROMIA



2.2. LOGO A UN COLORE: LOGO IN BIANCO E NERO Il logo in bianco e nero può essere utilizzato nel modo seguente:



2.3. CONTRASTO CON COLORI DELLO SFONDO

Se il logo viene utilizzato a colori su sfondi colorati che ne rendono difficile la lettura, si dovrà tracciare un circolo che delimiti il contorno del logo per migliorarne il contrasto rispetto ai colori dello sfondo, come di seguito indicato.

LOGO SU SFONDO COLORATO




2.4. TIPOGRAFIA Il carattere utilizzato per la scritta è il Fruitiger o Myriad bold condensed (maiuscolo). La dimensione delle lettere della scritta sarà ridotta secondo le norme di cui al punto 2.6.


2.5. VERSIONE LINGUISTICA Si potranno utilizzare la versione o le versioni linguistiche del logo in conformità con le specifiche di cui al punto B.3.

2.6. FORMATI RIDOTTI Se l'applicazione del logo su diversi tipi di etichette rende necessario ridurne le dimensioni, è prescritto il seguente formato minimo:

a) per un logo con un'indicazione unica: diametro minimo di 20 mm



b) per un logo con una combinazione di due indicazioni: diametro minimo di 40 mm



2.7. CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEL LOGO L'utilizzazione del logo conferisce ai prodotti un valore specifico. L'applicazione più efficace del logo è quindi a colori, poiché in questo modo viene messo maggiormente in risalto ed è riconosciuto più facilmente e rapidamente dal consumatore.

L'uso del logo a un colore (bianco e nero) conformemente al punto 2.2. è raccomandato soltanto nel caso in cui l'applicazione a colori non sia possibile.

3 STAMPA FOTOGRAFICA

3.1. SELEZIONE DI DUE COLORI

- Una indicazione in tutte le versioni linguistiche (omissis)
- Esempi di combinazioni delle versioni linguistiche di cui al punto B.3.2. (omissis)

3.2. LINEE DI CONTORNO (omissis)

3.3. LOGO AD UN COLORE: LOGO IN BIANCO E NERO (omissis)

3.4. CAMPIONI DI COLORI

-PANTONE REFLEX BLUE (omissis)

-PANTONE 367 (omissis)

modifiche all'allegato V: Reg. (CE) n. 331/2000, art. 1,
Reg. (CE) n. 746/2004, art. 1.
Reg. (CE) n. 1481/2004, art. 1

ALLEGATO VI

INTRODUZIONE

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni che seguono:

1 **Ingredienti**: le sostanze definite all'articolo 4 del regolamento, con le restrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1992 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (*).

2 **Ingredienti di origine agricola**

a) singoli prodotti agricoli e loro derivati ottenuti con adeguati procedimenti di lavaggio, di pulitura, meccanici e/o termici o con altri procedimenti fisici intesi a ridurre l'umidità del prodotto;

b) prodotti derivati da quelli citati alla lettera a) con altri procedimenti utilizzati nella fabbricazione di alimenti, a meno che gli stessi prodotti non vengano considerati come additivi o aromi definiti ai punti 5 e 7 che seguono.

3. **Ingredienti di origine non agricola**: ingredienti diversi da quelli di origine agricola ed appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

3.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti per additivi quali definiti ai punti 5 e 6 in appresso;

3.2. Aromi, quali definiti al punto 7 in appresso;

3.3. Acqua e sale;

3.4. Preparazioni microorganiche;

3.5. Oligoelementi e vitamine.

4 **Ausiliari di fabbricazione**: sostanze definite all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (**).

5 **Additivi alimentari**: sostanze definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 89/107/CEE e disciplinati da detta direttiva oppure da una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 89/107/CEE.

6 **Eccipienti, ivi compresi i relativi solventi**: additivi alimentari usati per sciogliere, diluire, disperdere, o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica, allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego.

7 **Aromi**: sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti

alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (***) e disciplinati dalla medesima.

PRINCIPI GENERALI

Le parti A, B e C comprendono gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che possono essere usati nella preparazione di prodotti alimentari composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento, fatta eccezione per i vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

Quando un prodotto alimentare è composto di ingredienti di origine vegetale e animale, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'inclusione nel punto A.1 del nitrito di sodio e del nitrato di potassio sarà riesaminata anteriormente al 31 dicembre 2007 allo scopo di limitare o vietare l'uso dei suddetti additivi.

Il riferimento ad un ingrediente delle sezioni A e C o agli ausiliari di fabbricazione della sezione B lascia impregiudicato l'obbligo di rispettare, in tutti i procedimenti di fabbricazione, come ad esempio nell'affumicatura, e nell'utilizzazione di un ingrediente o di un ausiliario di fabbricazione la normativa comunitaria in materia e/o la normativa compatibile con il trattato e, in assenza di detta normativa, i principi di buona pratica in materia di fabbricazione di derrate alimentari. In particolare, gli additivi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 89/107/CEE e, se del caso, a quelle di una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della succitata direttiva; gli aromi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 88/388/CEE e i solventi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (****).

(*) GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1

(**) GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 27

(***) GU n. L 184 del 15.7.1988, pag. 61

(****) GU n. L 157 del 24.6.1988, pag. 28

Nota: con DM 29 marzo 2001 sono stati modificati alcuni aspetti inerenti l'allegato VI:

L'allegato VI del regolamento CEE n. 2092/91 come modificato dal regolamento CE n. 1804/99 recita dopo il paragrafo "Principi generali" quanto segue: "In attesa dell'adozione delle norme di cui alle sezioni A e B del presente allegato e per completare specificamente la preparazione di derrate alimentari composte di uno o più prodotti animali, si applicano le norme nazionali". Nel merito, l'applicazione delle "norme nazionali", in attesa di definire quelle specifiche per le derrate alimentari composte, sono quelle che fanno riferimento alle norme generali vigenti in ogni Stato membro per la preparazione delle derrate alimentari composte di uno o più prodotti animali.

Tuttavia non è consentito nell'ambito dell'utilizzo di ingredienti di origine non agricola, ausiliari di fabbricazione ed altri prodotti, l'impiego di potassio nitrato e sodio nitrito.

Nota relativa alle modifiche introdotte con Reg. 780/2006

Il regolamento 780/2006 ha aggiornato l'allegato VI, introducendo l'elenco delle sostanze impiegabili nei processi di fabbricazione di alimenti contenenti ingredienti di origine animale, ed ampliando l'elenco delle sostanze impiegabili nei processi di fabbricazione di alimenti contenenti ingredienti di origine vegetale. Questo regolamento entra in vigore il 1° giugno 2006, ma si applica dal 1° dicembre 2007. Di seguito è riportato il testo del nuovo allegato VI, così come sarà applicabile dal 1° dicembre 2007: **sono evidenziati con sfondo grigio i nuovi ingredienti inseriti, per l'utilizzo dei quali si faccia riferimento alle specifiche note a margine e in calce ad ogni tabella.** Preme evidenziare che, in virtù delle norme attualmente vigenti in Italia, e dai chiarimenti ricevuti dal MiPAAF, il potassio nitrato e il sodio nitrito, potranno essere impiegati solo dal 1° dicembre 2007, sempre che la Commissione non ne deliberi l'eliminazione dall'allegato VI. Si segnala infine che con il Reg. 780/2006, sono stati eliminati dalla parte A due additivi, E413-Gomma Adragante ed E416-Gomma Karaga: tali prodotti potranno essere impiegati in conformità alle norme previgenti, fino alla data del 30 novembre 2007.

PARTE A:

INGREDIENTI DI ORIGINE NON AGRICOLA [DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3C, E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5, LETTERE a) E d), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91]

A.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti.

Codice	Denominazione	Preparazioni e di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazioni e di prodotti alimentari di origine animale (nota 4)	Condizioni specifiche
E 153	Carbone vegetale		X	Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier
E 160b	Annatto, Bixin, Norbixin		X	Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Scottish ceddar, Mimolette
E 170	Carbonato di calcio	X	X	Escluso l'utilizzo come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti
E 220 oppure	Anidride solforosa	X	X	In vini di frutta (*) senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell'idromele:
E 224	Metabisolfito di potassio	X (nota 3)	X	50 mg (a) Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione : 100 mg (a)

				(a) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO ₂ (*) In questo contesto, per "vino di frutta" si intende vino ottenuto da frutta diversa dall'uva
E 250 oppure E 252	Nitrito di sodio di Nitrato potassio		X X	Prodotti a base di carne (2) Per E 250: tenore massimo indicativo espresso in NaNO ₂ : 80 mg/kg Per E 252: tenore massimo residuo espresso in NaNO ₃ : 80 mg/kg Per E 250: tenore massimo residuo espresso in NaNO ₂ : 50 mg/kg Per E 252: tenore massimo residuo espresso in NaNO ₃ : 50 mg/kg
E 270	Acido lattico	X	X	
E 290	Biossido di carbonio	X	X	
E 296	Acido malico	X		
E 300	Acido ascorbico	X	X	Prodotti a base di carne (1)
E 301	Ascorbato di sodio		X	Prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati (1)
E 306	Estratto ricco in tocoferolo	X	X	Antiossidante per grassi e oli

E 322	Lecitine	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 325	Lattato di sodio	X		Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 330	Acido citrico	X		
E 331	Citrati di sodio		X	
E 333	Citrati di calcio	X		
E 334	Acido tartarico [L(+)-]	X		
E 335	Tartrati di sodio	X		
E 336	Tartrati di potassio	X		
E341(i)	Fosfato monocalcico	X		Agente lievitante per farina fermentante
E 400	Acido alginico	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 401	Alginato di sodio	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 402	Alginato di potassio	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 406	Agar-agar	X	X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne (1)
E 407	Carragenina	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)

E 410	Farina di semi di carrube	X	X	
E 412	Gomma di guar	X	X	
E 414	Gomma arabica	X	X	
E 415	Gomma di xantano	X	X	
E 422	Glicerolo	X	X	Per estratti vegetali
E440(i)	Pectina	X	X	Prodotti lattiero-caseari (1)
E 464	Idrossipropil metil-cellulosa	X (nota 3)	X	Materiale da incapsulamento per capsule
E 500	Carbonati di sodio	X	X	“Dulce de leche” (*) e burro di panna acida (1) (*) Per “Dulce de leche” o “Confettura di latte” si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato
E 501	Carbonati di potassio	X		
E 503	Carbonati di ammonio	X		
E 509	Cloruro di calcio		X	Coagulante del latte
E 516	Solfato di calcio	X		Eccipiente
E 524	Idrossido di sodio	X		Trattamento superficiale del “Laugengebäck”

E 551	Biossido di silicio	X		Antiagglomerante per erbe e spezie
E 553b	Talco	X (nota 3)	X	Agente di rivestimento per prodotti a base di carne
E 938	Argon	X	X	
E 939	Elio	X (nota 3)	X	
E 941	Azoto	X	X	
E 948	Ossigeno	X	X	

(1) Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.

(2) Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie sanitarie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

(nota 3): prodotti impiegabili solo dalla data di applicazione del Reg. CE n. 780/2006, cioè dal 1° dicembre 2007.

(nota 4): prodotti impiegabili prima della data di applicazione del Reg. CE n. 780/2006, a condizione che la norma vigente nel singolo Stato membro ne consenta lo specifico utilizzo. In base al D.M. del 29 marzo 2001, l'impiego di potassio nitrato e sodio nitrito fino alla data di applicazione del Reg. CE n. 780/2006, è proibito.

A.2. Aromi ai sensi della direttiva 88/388/CEE.

Sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 2 della stessa direttiva.

A.3. Acqua e sali.

Acqua potabile

Sale (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzato nella fabbricazione degli alimenti.

A.4. Preparazioni microorganiche

Le preparazioni a base di microrganismi normalmente impiegate nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microrganismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

A.5. Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati.

Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati sono autorizzati soltanto se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

A.6. Impiego di taluni coloranti per la stampigliatura dei prodotti

Qualora vengano utilizzate sostanze coloranti per la stampigliatura di gusci d'uovo, si applica l'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

PARTE B:

AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA d) E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5 BIS, LETTERA e), DEL REGOLAMENTO (CEE) 2092/91.

Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione di prodotti alimentari di origine animale (nota 2)	Condizioni specifiche
Acqua	X	X	Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio
Cloruro di calcio	X		Coagulante
Carbonato di calcio	X		
Idrossido di calcio	X		
Solfato di calcio	X		Coagulante
Cloruro di magnesio (o nigari)	X		Coagulante
Carbonato di potassio	X		Essiccazione dell'uva
Carbonato di sodio	X		Produzione di zucchero/i
Acido citrico	X		Produzione di olio e idrolisi dell'amido
Idrossido di sodio	X		Produzione di zucchero Produzione di olio di semi di colza (Brassica spp.)
Acido solforico	X		Produzione di zucchero/i

Isopropanolo (propan-2-ol)	X		Nel processo di cristallizzazione nella fabbricazione dello zucchero; nel rispetto delle disposizioni della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, fino al 31.12.2006
Biossido di carbonio	X	X	
Azoto	X	X	
Etanolo	X	X	Solvente
Acido tannico	X		Ausiliare di filtrazione
Albumina d'uovo	X		
Caseina	X		
Gelatina	X		
Colla di pesce	X		
Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	X		
Carbone attivato	X		
Talco	X		
Bentonite	X	X	Collante per idromele (1)

Caolino	X	X	Propoli (1)
Terra di diatomee	X		
Perlite	X		
Gusci di nocciole	X		
Farina di riso	X		
Cera d'api	X		Distaccante
Cera carnauba	X		Distaccante

(1) Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.

(nota 2): prodotti impiegabili prima della data di applicazione del Reg. CE n. 780/2006 (1° dicembre 2007), a condizione che la norma vigente nel singolo Stato membro ne consenta lo specifico utilizzo.

Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi:

Tutte le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione per i microrganismi geneticamente modificati e gli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

PARTE C:

INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA NON PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91.

C.1. Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a), dell'introduzione del presente allegato:

C.1.1. Frutti e semi commestibili

Ghiande	Quercus spp
Noci di cola	Cola acuminata
Uva spina	Ribes uva-crispa
Frutti della passione	Passiflora edulis
Lamponi (essiccati)	Rubus idaeus
Ribes rosso (essiccato)	Ribes rubrum

C.1.2. Spezie ed erbe commestibili:

Pepe (del Perù)	Schinus molle L.
Semi di rafano	Armoracia rusticana
Alpinia o Galanga minore	Alpinia officinarum
Fiori di cartamo	Cartamus tinctorius
Crescione acquatico	Nasturtium officinale

C.1.3. Prodotti vari:

Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali

C.2. Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b), dell'introduzione del presente allegato:

C.2.1. Grassi e oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

Cacao	Theobroma cacao
Cocco	Cocos nucifera
Olivo	Olea europaea
Girasole	Helianthus annuus
Palma	Elaeis guineensis
Colza	Brassica napus, rapa
Cartamo	Carthamus tinctorius
Sesamo	Sesamum indicum
Soia	Glycine max

C.2.2. I seguenti zuccheri, fecola e amido e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

Fruttosio
Cialde di riso
Sfoglie di pane azzimo
Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

C.2.3. Prodotti vari:

Proteina di piselli Pisum spp.
Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero
Kirsch: preparato a base di frutti e sostanze aromatiche come indicato alla sezione A.2 del presente allegato

C.3. Prodotti di origine animale:

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali
Gelatina
Siero di latte disidratato "herasuola"
Involucri animali

modifiche all'allegato VI: Reg. CEE n. 207/93,
Reg. CEE n. 468/94,
Reg. CEE n. 1201/95,
Reg. (CE) n. 418/96,
Reg. (CE) n. 1488/97,
Reg. (CE) n. 330/1999, art. 1,
Reg. (CE) n. 1804/1999 art. 1 punto 25,
Reg. (CE) n. 1073/2000 art.1,
Reg. (CE) n. 1437/2000 art. 1,
Reg. (CE) n. 2020/2000 art. 2,
Reg. (CE) n. 473/2002 art. 1,
Reg. (CE) n. 1481/2004, art. 1,
Reg. (CE) n. 780/2006, art. 1,

Estratto del Reg. CEE n. 207/93 recante norme di attuazione delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 4 del Reg. CEE n. 2092/91:
[... omissis ...]

Articolo 3

1. L'ingrediente di origine agricola non incluso nella parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 può essere utilizzato conformemente alla deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del medesimo, a condizione che

a) l'operatore abbia trasmesso alla competente autorità dello Stato membro tutte le prove necessarie da cui risulti che l'ingrediente è conforme ad una delle condizioni di cui al primo o al secondo trattino dell'articolo 5, paragrafo 4 e

b) la competente autorità dello Stato membro ne abbia autorizzato l'utilizzazione per un periodo massimo di tre mesi che può essere abbreviato qualora risulti che l'ingrediente è disponibile nella Comunità.

2. Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1, notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione

- a) la data dell'autorizzazione,
- b) il nome dell'ingrediente di origine agricola,
- c) le quantità necessarie con relative pezze giustificative,
- d) i motivi ed il periodo previsto di carenza.

3. Qualora da informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo di carenza previsto è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione nella Comunità, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurre il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure prese, entro dieci giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.

4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nella parte C dell'allegato VI.

ALLEGATO VII

Nota: allegato inserito con Reg. (CE) n. 1804/1999, art. 1 punto 25

Numero massimo di animali per ettaro classe o specie	Numero massimo di animali per ettaro (equivalente a 170 kg /ha/anno)
Equini di oltre 6 mesi	2
Vitelli da ingrasso	5
Altri bovini di meno di 1 anno	5
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini maschi di 2 anni e oltre	2
Giovenche da allevamento	2,5
Giovenche da ingrasso	2,5
Vacche da latte	2
Vacche lattifere da riforma	2
Altre vacche	2,5
Coniglie riproduttrici	100
Pecore	13,3
Capre	13,3
Suinetti	74
Scrofe riproduttrici	6,5
Suini da ingrasso	14
Altri suini	14
Polli da tavola	580
Galline ovaiole	230

ALLEGATO VIII

Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per i differenti tipi e specie di produzione

1. BOVINI, OVINI E SUINI

	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spiazzi liberi, esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo (kg)	m ² /per capo	(m ² /per capo)
Bovini e equini da allevamento e destinati all'ingrasso	Fino a 100	1,5	1,1
	Fino a 200	2,5	1,9
	Fino a 350	4,0	3
	Oltre 350	5 con un minimo di 1 m ² /100 kg	3,7 con un numero di 0,75 m ² /100 kg
Vacche da latte		6	4,5
Tori da allevamento		10	30
Pecore e capre		1,5 per pecora/capra 0,35 per agnello/capretto	2,5 con 0,5 per agnello/capretto
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni		7,5 per scrofa	2,5

Suini da ingrasso(*)	Fino a 50	0,8	0,6
	Fino a 85	1,1	0,8
	Fino a 110	1,3	1
Suinetti	Oltre 40 giorni e fino a 30 kg	0,6	0,4
Suini da allevamento		2,5 per femmina	1,9
		6 per maschio	8,0

(*) Si veda la nota a fine tabella nella pagina successiva (ndr)

2. POLLAME

Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)			Superfici scoperte (m ² in rotazione di superficie disponibile per capo)
Numero di animali per m ²	cm di posatoio per animale	per nido	
6	18	8 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm ² per volatile	4, a condizione che non sia superato il limite di 170 kg di N/ha/anno
10, con un massimo di 21 kg di peso vivo per m ²	20 (solo per faraone)		4 polli da ingrasso e faraone 4,5 anatre 10 tacchini 15 oche In tutte le specie summenzionate non deve essere superato il limite di 170 kg N/ha/anno
16 (*) in ricoveri mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo per m ²			2,5, a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno

(*) Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m² che restano aperti di notte.

Note: allegato inserito con Reg. (CE) n. 1804/1999, art. 1 punto 25

Note aggiuntive: con DM 29 marzo 2001 sono stati modificati alcuni aspetti inerenti l'allegato VIII:

Per i suini da ingrasso aventi peso vivo superiore a 110 KG si prevedono le seguenti superfici minime:
superficie coperta 1,6 metri quadri;
superficie scoperta 2 metri quadri.

PARTE 3 -APPENDICE

A) testo del regolamento 223/2003 concernente i requisiti di etichettatura dei mangimi utilizzabili in agricoltura biologica

B) testo del regolamento 1452/2003 che mantiene la deroga prevista all'art. 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga

C) testi dei regolamenti connessi all'applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo all'attività di importazione da paesi terzi

REGOLAMENTO (CE) N. 223/2003 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2003

concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai mangimi, ai mangimi composti per animali e alle materie prime per mangimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2092/91 purché tali prodotti rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico.

Il presente regolamento non si applica ai mangimi destinati agli animali familiari, agli animali allevati per la loro pelliccia e agli animali d'acquacoltura.

nessuna modifica

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Inoltre si intende per:

- 1) «materie prime per mangimi ottenuti da agricoltura biologica»: materie prime per mangimi ottenute da agricoltura biologica o preparate sulla base di queste;
- 2) «materie prime per mangimi ottenuti da prodotti in conversione all'agricoltura biologica»: materie prime per mangimi in conversione all'agricoltura biologica o preparate sulla base di queste.

nessuna modifica

Articolo 3

1. Nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali concernenti i mangimi di cui all'articolo 1, si può fare riferimento al metodo di produzione biologico purché:

- a) i prodotti siano stati fabbricati, preparati o importati da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91;
- b) i prodotti, comprese le materie prime che li compongono e le eventuali altre sostanze utilizzate per la loro preparazione, non siano stati sottoposti a trattamenti mediante raggi ionizzanti;
- c) siano soddisfatti, se del caso, i requisiti di cui all'allegato I, parte B, punti 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17 e 4.18, del regolamento (CEE) n. 2092/91;
- d) le materie prime per mangimi provenienti dall'agricoltura biologica non entrino, in concomitanza con le stesse materie prime convenzionali, nella composizione del prodotto;
- e) le materie prime per mangimi provenienti da prodotti in conversione all'agricoltura biologica non entrino, in concomitanza con le stesse materie prime convenzionali, nella composizione del prodotto.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, il riferimento al metodo di produzione biologico di cui al paragrafo 1 avviene unicamente con l'indicazione seguente:

a) «da agricoltura biologica» quando almeno il 95 % della sostanza secca del prodotti è costituito da materia(e) prima(e) per mangimi ottenuti da agricoltura biologica;

b) «può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91» per i prodotti che comprendono materie prime ottenute da agricoltura biologica e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o materie prime convenzionali, in quantità variabili.

nessuna modifica

Articolo 4

1. L'indicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

a) deve essere separata dalle menzioni di cui all'articolo 5 della direttiva 79/373/CEE o all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/25/CE;

b) non può essere presentata in un colore, formato o stile grafico che la pongano maggiormente in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui, rispettivamente, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/25/CE;

c) deve essere corredata, nello stesso campo visivo, di una menzione indicata in peso di sostanza secca, riferita:

i) al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da agricoltura biologica;

ii) al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da prodotti in conversione all'agricoltura biologica;

iii) al contenuto totale dei mangimi di origine agricola;

d) deve essere corredata dell'indicazione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione;

e) deve essere corredata di un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da agricoltura biologica;

f) deve essere corredata di un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica.

2 L'indicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere corredata dal riferimento all'obbligo di impiegare i mangimi conformemente alle disposizioni dell'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 relative alla composizione delle razioni giornaliere.

3 La decisione di indicare il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui al paragrafo 1, lettera d), spetta allo Stato membro interessato, che la comunica alla Commissione.

nessuna modifica

Articolo 5

Le denominazioni di vendita e i marchi commerciali recanti un'indicazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2091/91 possono essere utilizzati soltanto se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da materia(e) prima(e) per mangimi ottenuta(e) da agricoltura biologica.

nessuna modifica

Articolo 6

In deroga agli articoli 3, 4 e 5, i marchi commerciali recanti un'indicazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 che non soddisfano il regolamento a condizione che:

- a) la domanda di registrazione del marchio sia stata presentata anteriormente al 24 agosto 1999 e il marchio sia conforme alla direttiva 89/104/CEE del Consiglio (1) e

il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

Per la Repubblica Ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia la data ultima per la presentazione della domanda di cui al primo comma, lettera a) è il 1° maggio 2004.

Modifiche Reg. (CE) n. 746/2004, art. 5

Articolo 7

L'allegato I, parte B e l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

nessuna modifica

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

nessuna modifica

REGOLAMENTO (CE) N. 1452/2003 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2003

che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Mantenimento della deroga

1 La deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, in virtù della quale gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzazione di sementi o di materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico, subordinatamente alle condizioni stabilite dall'articolo summenzionato, è mantenuta dopo il 31 dicembre 2003 con riguardo alle specie che non figurano nell'allegato del presente regolamento. Le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga di cui al primo comma per quanto riguarda le sementi o i tuberi-seme di patate sono stabiliti negli articoli da 3 a 14.

2 Nell'allegato del presente regolamento sono elencate le specie per le quali viene stabilito, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, che le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità. Le specie elencate nell'allegato non possono beneficiare di autorizzazioni a norma della deroga di cui al paragrafo 1, a meno che ciò non sia giustificato da uno degli scopi indicati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

nessuna modifica

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- a) si applicano le definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91;
- b) per «fornitore» si intende un operatore che vende sementi o tuberi-seme di patate ad altri operatori.

nessuna modifica

CAPITOLO II - APPLICAZIONE DELLA DEROGA

Articolo 3

Utilizzazione di sementi o di tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico

Gli Stati membri possono, conformemente alla procedura prevista all'articolo 5, autorizzare l'utilizzazione di sementi o di tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico, purché tali sementi o tuberi-seme di patate:

- a) non siano trattati con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi per il trattamento delle sementi nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, a meno che l'autorità competente nello Stato membro non prescriva, per motivi

fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (1) per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzate le sementi o i tuberi-seme di patate, e

b) siano ottenuti senza l'uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.

nessuna modifica

Articolo 4

Organismi o autorità responsabili della concessione di autorizzazioni

Le autorità o gli organismi di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono responsabili della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, a meno che lo Stato membro non designi altri organismi o autorità posti sotto il suo controllo.

nessuna modifica

Articolo 5

Requisiti per la concessione di autorizzazioni

1. L'autorizzazione ad utilizzare sementi o tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei casi seguenti:

a) nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole procurarsi è registrata nella base dati di cui all'articolo 6;

b) il fornitore non è in grado di consegnare le sementi o i tuberi-seme prima della semina o della piantagione, nonostante l'utilizzatore abbia ordinato le sementi o i tuberi-seme per tempo;

c) la varietà che l'utilizzatore delle sementi vuole procurarsi non è registrata nella base dati e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie registrate nella base dati è adeguata e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;

d) l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo su scala ridotta o per scopi di conservazione della varietà, riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.

2. L'autorizzazione è concessa prima della semina della coltura.

3. L'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per un periodo vegetativo alla volta e l'autorità o l'organismo responsabile delle autorizzazioni registrano i quantitativi di sementi o di tuberi-seme richiesti.

4. In deroga al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro può concedere a tutti gli utilizzatori un'autorizzazione generale per una determinata

- specie, qualora e nei limiti in cui sia rispettato il requisito indicato al paragrafo 1, lettera a), oppure
- varietà, qualora e nei limiti in cui sia rispettato il requisito indicato al paragrafo 1, lettera c).

Le autorizzazioni sono chiaramente segnalate nella base dati.

5. L'autorizzazione è concessa unicamente durante periodi per i quali la base dati viene aggiornata conformemente all'articolo 7, paragrafo 3.

nessuna modifica

CAPITOLO III - NORME SULLA REGISTRAZIONE DELLE SEMENTI O DEI TUBERI -SEME DI PATATE OTTENUTI CON IL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

Articolo 6

Base dati

1 Ogni Stato membro provvede alla costituzione di una base dati informatizzata che elenca le varietà disponibili sul proprio territorio di sementi o di tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico prescritto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2 La base dati sarà amministrata dall'autorità competente dello Stato membro oppure da un organismo o da un'autorità designati a tal scopo dallo Stato membro, in appresso «gestore della base dati». Gli Stati membri possono altresì designare un'autorità o un organismo privato in un altro Stato membro.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'autorità competente o l'organismo privato designati per la gestione della base dati.

nessuna modifica

Articolo 7

Registrazione

1 Le varietà per le quali sono disponibili sementi o tuberiseme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico vengono registrate nella base dati su richiesta del fornitore.

2 Le varietà che non sono state registrate nella base dati sono considerate non disponibili per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5 del presente regolamento.

3 Ciascuno Stato membro fissa il periodo dell'anno nel quale la base dati deve essere regolarmente aggiornata per ciascuna specie o gruppo di specie coltivate nel proprio territorio. La base dati contiene le relative informazioni.

nessuna modifica

Articolo 8

Requisiti per la registrazione

1. Ai fini della registrazione il fornitore deve poter:

a) dimostrare che egli o l'ultimo operatore, qualora il fornitore abbia a che fare unicamente con sementi o tuberi-seme preconfezionati, è stato soggetto al regime di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b) dimostrare che le sementi o i tuberi-seme da commercializzare soddisfano i requisiti generali applicabili alle sementi e ai materiali di riproduzione vegetativa;

c) mettere a disposizione tutte le informazioni prescritte all'articolo 9 del presente regolamento ed aggiornare tali informazioni su richiesta del gestore della base dati oppure ogni qual volta sia necessario aggiornare la base dati per mantenere affidabili le informazioni.

2. Il gestore della base dati può, previa approvazione dell'autorità competente dello Stato membro, rifiutare la domanda di registrazione presentata dal fornitore o sopprimere una registrazione già accettata se il fornitore non soddisfa i requisiti stabiliti nel paragrafo 1.

nessuna modifica

Articolo 9

Informazioni registrate

1. Per ciascuna varietà registrata e per ciascun fornitore la base dati contiene almeno le seguenti informazioni:

a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;

b) il nome del fornitore o del suo rappresentante e i dati utili per contattarli;

c) la zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna;

d) il paese o la regione nella quale la varietà viene sperimentata e approvata ai fini del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi;

e) la data a partire dalla quale saranno disponibili le sementi o i tuberi-seme di patate;

f) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo incaricato di controllare l'operatore di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Il fornitore deve informare tempestivamente il gestore della base dati se alcune delle varietà registrate non sono più disponibili. Le modifiche devono essere registrate nella base dati.

3. Oltre alle informazioni specificate al paragrafo 1, la base dati contiene l'elenco delle specie indicate nell'allegato.

nessuna modifica

Articolo 10

Accesso all'informazione

1. Le informazioni contenute nella base dati sono rese disponibili gratuitamente agli utilizzatori delle sementi o dei tuberiseme di patate e al pubblico attraverso Internet. Gli Stati membri possono decidere che gli utilizzatori registrati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 possano

ottenere dal gestore della base dati, su richiesta, un estratto dei dati relativi ad uno o più gruppi di specie.

2 Lo Stato membro si assicura che tutti gli utilizzatori registrati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 siano informati, almeno una volta l'anno, del sistema e delle modalità per ottenere le informazioni contenute nella base dati.

nessuna modifica

Articolo 11

Diritto di registrazione

Ogni registrazione può essere soggetta alla riscossione di un diritto per l'inserimento e il mantenimento dell'informazione nella base dati. L'autorità competente dello Stato membro approva l'importo del diritto applicato dal gestore della base dati.

nessuna modifica

CAPITOLO IV - RELAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Relazione annuale

1. L'autorità o l'organismo designato per la concessione delle autorizzazioni conformemente all'articolo 4 registrano tutte le autorizzazioni e rendono disponibili tali informazioni in una relazione indirizzata all'autorità competente e al gestore della base dati. Per ciascuna specie oggetto di un'autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, la relazione deve contenere i dati seguenti:

- a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;
- b) la giustificazione dell'autorizzazione indicata da un riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d);
- c) il numero totale di autorizzazioni;
- d) il quantitativo totale di sementi o di tuberi-seme di patate in questione;
- e) il trattamento chimico per motivi fitosanitari di cui all'articolo 3, lettera a).

2. Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, la relazione deve contenere i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché il periodo di validità dell'autorizzazione.

nessuna modifica

Articolo 13

Relazione di sintesi

Entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità competente dello Stato membro raccoglie le relazioni e trasmette alla Commissione e agli Stati membri una relazione succinta su tutte le autorizzazioni concesse nell'anno civile precedente. La relazione suddetta comprende le informazioni previste dall'articolo 12. Tali informazioni sono pubblicate nella base dati. L'autorità competente può delegare al gestore della base dati il compito di raccogliere le relazioni.

nessuna modifica

Articolo 14

Informazioni su richiesta

Su richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, informazioni dettagliate sulle autorizzazioni concesse in casi individuali sono fornite agli altri Stati membri o alla Commissione.

nessuna modifica

Articolo 15

Revisione

Entro il 31 luglio 2006 la Commissione valuta la disponibilità e l'utilizzazione delle sementi o dei materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico e l'efficace attuazione del presente regolamento e, se del caso, adotta le necessarie modifiche.

nessuna modifica

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

nessuna modifica

ALLEGATO AL REG. CE 1452/2003

La Commissione sta attualmente esaminando la questione insieme agli Stati membri al fine di stilare un elenco delle specie da includere nell'allegato, conformemente al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 94/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1992

che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento contiene l'elenco dei paesi terzi menzionato all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) 2092/91.

Per ogni paese terzo, l'elenco riporta le informazioni idonee a consentire l'identificazione dei prodotti disciplinati dal regime di cui all'articolo 11, indicando in particolare:

- l'autorità o gli organismi del paese terzo, competenti per il rilascio dei certificati di ispezione in vista della importazione nella Comunità;
- le autorità di controllo del paese terzo e/o gli organismi privati abilitati dal paese terzo al controllo degli operatori.

Inoltre, se del caso, l'elenco può indicare:

- le unità di trasformazione e di condizionamento e gli esportatori soggetti al regime di controllo;
- i prodotti soggetti al regime.

nessuna modifica

Articolo 2

1 La Commissione esamina l'inclusione del paese terzo nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento dopo aver ricevuto domanda d'inclusione, presentata dalla rappresentanza del paese terzo.

2 Entro sei mesi dalla data di ricezione, la domanda d'inclusione dovrà essere completata con un fascicolo tecnico redatto in una delle lingue ufficiali delle Comunità e comprendente tutte le informazioni di cui la Commissione necessita per accertare, in ordine ai prodotti destinati all'esportazione verso la Comunità, che le condizioni specificate all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono soddisfatte.

Più particolarmente, il fascicolo deve comprendere le seguenti informazioni dettagliate:

a) i tipi e se possibile la stima delle quantità dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari destinati all'esportazione verso la Comunità nell'ambito del regime di cui all'articolo 11;

b) le norme di produzione applicate nel paese terzo, fra cui segnatamente:

- i principi di base definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) 2092/91;
- i prodotti di cui, durante la fase della produzione agricola, è autorizzato l'impiego in qualità di fitofarmaci, detergenti, fertilizzanti o ammendanti del terreno;
- gli ingredienti di origine non agricola ammessi nei prodotti preparati, nonché i procedimenti e i prodotti per il trattamento autorizzati durante la preparazione;

c) le modalità del regime di controllo e l'organizzazione attuativa del controllo stesso nel paese terzo:

- la denominazione delle autorità di controllo nel paese terzo e/o degli organismi privati incaricati del controllo degli operatori;
- le modalità del controllo cui sono soggette le aziende agricole e le unità di trasformazione e condizionamento nonché le sanzioni previste per le infrazioni;
- la denominazione e l'indirizzo dell'autorità o degli organismi del paese terzo competenti per il rilascio dei titoli d'importazione nella Comunità;
- le informazioni necessarie in merito alla sorveglianza del rispetto delle norme di produzione e al regime di controllo (in particolare sul rilascio dei titoli), nonché la denominazione e gli altri dati essenziali dell'autorità incaricata della sorveglianza di cui sopra;
- l'elenco delle unità di trasformazione e condizionamento e degli esportatori verso la Comunità, nonché il numero di produttori e la superficie coltivata;

d) ove siano disponibili, i rapporti dei sopralluoghi effettuati da esperti indipendenti per verificare l'effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo.

3. Durante l'esame di una domanda d'inclusione, la Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per accertare che le norme di produzione e di controllo applicate nel paese terzo corrispondano a quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 2092/91, compresa la presentazione di rapporti di sopralluogo redatti da esperti di cui essa abbia riconosciuto l'indipendenza. La Commissione può inoltre, se necessario, affidare ad esperti da essa designati l'incarico di effettuare un esame in loco.

4. L'inclusione del paese terzo nell'elenco contenuto in allegato del presente regolamento può essere subordinato alla condizione che l'effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo nel paese stesso venga periodicamente verificata da esperti indipendenti e che questi facciano regolarmente rapporto in merito. Inoltre, se del caso, la Commissione può in qualsiasi momento assegnare l'incarico di un esame in loco ad esperti da essa designati.

5. Dopo l'inclusione nell'elenco contenuto in allegato, il paese terzo è tenuto ad informare la Commissione qualora subentrino mutamenti per ciò che riguarda le misure in esso vigenti o la loro applicazione. Sulla scorta di tale informazione, la Commissione può decidere, con la procedura definita nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, di modificare le modalità d'inclusione di questi paesi terzi nell'allegato I o di revocare l'inclusione medesima. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni che era tenuto a trasmettere in forza del presente paragrafo.

6. Dopo l'inclusione del paese terzo nell'elenco contenuto in allegato, la Commissione, qualora venga a conoscenza di elementi che diano adito a dubbi sull'effettiva applicazione delle misure comunicate, può chiedere al paese terzo stesso tutte le informazioni necessarie, compresi rapporti di sopralluogo redatti da esperti indipendenti, oppure può affidare ad esperti da essa designati l'incarico di un esame in loco. Sulla base di tali informazioni e rapporti, la Commissione può decidere di revocare l'inclusione, secondo la procedura definita nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni richieste entro il termine precisato nella domanda della Commissione o non abbia ammesso un esame in loco, effettuato

da esperti incaricati da quest'ultima di verificare il rispetto delle condizioni prescritte per l'inclusione.

nessuna modifica

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

nessuna modifica

ALLEGATO AL REGOLAMENTO (CEE) N. 94/92

Elenco dei paesi terzi e relative specifiche

ARGENTINA

1. Categorie di prodotti

a) prodotti vegetali non trasformati e animali e prodotti di origine animale non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

-gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica;

b) prodotti vegetali trasformati e prodotti di origine animale trasformati destinati al consumo umano così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

-gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica.

2. Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b), ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Argentina.

3. Organismi di controllo:

- Istituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL" (Argencert)
- Organización Internacional Agropecuaria (OIA)
- Letis SA
- Food Safety SA

4. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3.

5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2008.

AUSTRALIA

1. Categorie di prodotti:

a) prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Reg. CEE n. 2092/91;

b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come definiti nell'art. 1, paragrafo 1 del Reg. CEE n. 2092/91.

2. Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in Australia.

3. Organismi di controllo:

- Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)
- Bio-dynamic Research Institute (BDRI)
- Organic Growers of Australia Inc. (OGA)

- Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)
- National Association of Sustainable Agriculture Australia (NASAA)
- Australian Certified Organic Inc.

4. Organismi che rilascia il certificato: cfr. il punto 3.
5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2008.

COSTA RICA

1. Categorie di prodotti:
 - a) prodotti agricoli vegetali non trasformati, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91;
 - b) prodotti agricoli vegetali trasformati, destinati all'alimentazione umana, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.
2. Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ottenuti con il metodo di produzione biologico nella Costa Rica.
3. Organismo di ispezione: Eco-LOGICA e BCS Oko-Garantie
4. Organismo di certificazione: Ministerio de Agricultura y Ganaderia
5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2011.

INDIA

1. Categorie di prodotti:
 - a) prodotti agricoli non trasformati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91;
 - b) derrate alimentari composte essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.
2. Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in India.
3. Organismi di controllo:
 - BVQI (India) Pvt. Ltd
 - Ecocert SA (India Branch Office)
 - IMO Control Private Limited
 - Indian Organic Certification Agency (INDOCERT)
 - International Resources for Fairer Trade
 - Lacon Quality Certification Pvt. Ltd
 - Natural Organic Certification Association
 - OneCert Asia Agri Certification private Limited
 - SGS India Pvt. Ltd -Skal International (India)
 - Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)
4. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3.
5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2009.

ISRAELE

1. Categorie di prodotti:

- a) prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Reg. CEE n. 2092/91;
- b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come definiti nell'art. 1, paragrafo 1 del Reg. CEE n. 2092/91.

2. Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Israele o importati in Israele in provenienza

- dalla Comunità europea,
- o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

3. Autorità di controllo: Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development).

4. Autorità che rilascia il certificato: cfr. il punto 3.

5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2008.

SVIZZERA

1. Categorie di prodotti

- a) prodotti agricoli vegetali non trasformati e animali e prodotti animali non trasformati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

- i prodotti ottenuti durante il periodo di conversione, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91;

- b) prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi: -i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91 contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto durante il periodo di conversione.

2. Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Svizzera o importati in Svizzera in provenienza

- dalla Comunità europea,
- o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91,
- o da un paese terzo per il quale uno Stato membro della Comunità europea ha riconosciuto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, che il medesimo prodotto è stato ottenuto e controllato in tale paese in base a disposizioni equivalenti a quello dello Stato membro di cui trattasi,
- o da un paese terzo le cui regole di produzione e il cui sistema di ispezione

sono stati riconosciuti dalla Svizzera come equivalenti a quelli stabiliti ai sensi della legislazione svizzera.

3. Organismi di controllo:

- Institut für Marktökologie (IMO)
- bio.inspecta AG
- Schweizerische Vereinigung für Qualitäts und Management
- Systeme (SQS) -Bio Test Agro (BTA).

4. Organismi che rilasciano il certificato: cfr. il punto 3.

5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2008.

NUOVA ZELANDA

1. Categorie di prodotti:

a) prodotti agricoli vegetali non trasformati, animali e prodotti di origine animale non trasformati, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

- animali e prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,
- prodotti dell'acquacoltura.

b) prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

- prodotti animali recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,
- prodotti contenenti prodotti dell'acquacoltura.

2. Origine:

Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti nella Nuova Zelanda o importati nella Nuova Zelanda in provenienza:

- dalla Comunità europea,
- da un paese terzo nell'ambito di regimi riconosciuti equivalenti alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91,
- da un paese terzo, le cui norme di produzione e il cui sistema d'ispezione sono stati riconosciuti equivalenti al Food Official Organic Assurance del MAF in base a garanzie e informazioni fornite dall'autorità competente di tale paese conformemente alle disposizioni stabilite dal MAF e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ricavati con il metodo di produzione biologico destinati ad essere incorporati, nella misura massima del 5% dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria 1.b) preparati nella Nuova Zelanda.

3. Organismi di controllo:

- AgriQuality
- BIO-GRO New Zealand.

4. Organismo di certificazione:
-New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)
– New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2011.

modifiche all'allegato: Reg. (CE) n. 522/1996, art. 1;
Reg. (CE) n. 314/1997, art. 1;
Reg. (CE) n. 1367/1998, art. 1;
Reg. (CE) n. 548/2000, art. 1;
Reg. (CE) n. 1566/2000, art. 1;
Reg. (CE) n. 1616/2000, art. 1;
Reg. (CE) n. 2426/2000, art. 1;
Reg. (CE) n. 349/2001, art. 1;
Reg. (CE) n. 2589/2001, art. 1;
Reg. (CE) n. 1162/2002, art. 1;
Reg. (CE) n. 2382/2002, art. 1;
Reg. (CE) n. 545/2003, art. 1;
Reg. (CE) n. 2144/2003, art. 1;
Reg. (CE) n. 746/2004, art. 2;
Reg. (CE) n. 956/2006, art. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3457/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1992

recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

(abrogato dal 1 novembre 2002 come da art. 8 Reg. CE n. 1788/2002 del 7 settembre 2001, successivamente modificato con art. 1 Reg. CE n. 1113/2002)

REGOLAMENTO (CE) N. 1788/2001 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2001

che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce le modalità d'applicazione relative al certificato di controllo previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) e dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e alla presentazione di tale certificato per le importazioni effettuate in conformità con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:

- prodotti non destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità tal quali o previa trasformazione,
- prodotti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione a norma del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali. Tuttavia, il regolamento si applica ai prodotti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione a norma degli articoli 39 e 43 del regolamento (CEE) n. 918/83.

nessuna modifica

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "certificato di controllo": il certificato di controllo relativo ad una spedizione previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91 e all'articolo 3, all'articolo 4 e all'allegato I del presente regolamento;
- 2) "spedizione": il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di controllo, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo;
- 3) "verifica della spedizione": la verifica operata dalle competenti autorità nazionali sul certificato di controllo in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, nonché, qualora dette autorità lo ritengano opportuno, sui prodotti stessi per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti del regolamento (CEE) n. 2092/91;
- 4) "immissione in libera pratica nella Comunità": lo sdoganamento ad opera delle autorità doganali per consentire la libera circolazione della spedizione nella Comunità;
- 5) "competenti autorità nazionali": le autorità doganali o altre autorità, designate dallo Stato membro.

nessuna modifica

Articolo 3

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), concernente le condizioni per il rilascio del certificato di controllo, e l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applicano all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, importati per essere commercializzati

conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, o all'articolo 11, paragrafo 6, di detto regolamento.

nessuna modifica

Articolo 4

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di una spedizione di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è subordinata:

- a) alla presentazione dell'originale del certificato di controllo alla competente autorità nazionale; e
- b) alla verifica della consegna da parte della competente autorità nazionale e alla vidimazione del certificato di controllo conformemente al paragrafo 11.

2. Il certificato di controllo originale è redatto in conformità ai paragrafi da 3 a 10 e al modello e alle note dell'allegato I.

3. Il certificato di controllo è rilasciato:

- a) dall'autorità o dall'organismo del paese terzo indicato, per il paese terzo considerato, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione; oppure
- b) dall'autorità o dall'organismo che è stato accettato per il rilascio del certificato di controllo nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

4. L'autorità o l'organismo che rilascia il certificato di controllo:

- a) rilascia detto certificato e vidima la dichiarazione della casella 15 unicamente dopo aver effettuato un controllo di tutti i pertinenti documenti di controllo, compreso in particolare il piano di produzione per i prodotti in causa, di trasporto e commerciali e dopo aver effettuato un controllo fisico della spedizione di cui trattasi prima che sia inviata dal paese terzo di spedizione o dopo aver ricevuto una dichiarazione esplicita dell'esportatore in cui si certifica che la spedizione di cui trattasi è stata prodotta e/o preparata conformemente alle disposizioni applicate dall'autorità o dall'organismo interessati ai fini dell'importazione e della commercializzazione nella Comunità europea di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 6, di tale regolamento;
- b) attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati.

5. Il certificato di controllo è redatto in una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello.

Il certificato di controllo è redatto di preferenza nella lingua ufficiale (o in una delle lingue ufficiali) dello Stato membro di destinazione. Ove del caso, le competenti autorità nazionali possono richiedere una traduzione del certificato di controllo in una delle loro lingue ufficiali.

Esso è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.

6. Il certificato di controllo è rilasciato in un unico esemplare originale.

Il primo consegnatario o, ove del caso, l'importatore possono fare una copia del certificato allo scopo di informare l'autorità o l'organismo di controllo conformemente all'allegato III, parte C, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tale copia deve recare l'indicazione "COPIA" o "DUPLICATO", stampata o apposta mediante timbro.

7. Il certificato di controllo di cui al paragrafo 3, lettera b), all'atto della presentazione prevista al paragrafo 1 reca, nella casella 16, la dichiarazione della competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione a norma della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

8. La competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione può delegare la dichiarazione della casella 16 all'autorità o all'organismo che esercita il controllo sull'importatore a norma degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, o alle autorità designate come competenti autorità nazionali.

9. La dichiarazione della casella 16 non è richiesta:

a) qualora l'importatore presenti un documento originale, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, comprovante che la spedizione è coperta da un'autorizzazione; oppure

b) qualora l'autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, presenti direttamente all'autorità incaricata della verifica della spedizione prove soddisfacenti che la spedizione è coperta da tale autorizzazione. Questa procedura di presentazione diretta delle prove è facoltativa per lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione.

10. Il documento comprovante quanto richiesto alle lettere a) e b) comprende almeno:

- il numero di riferimento dell'autorizzazione all'importazione e la data di scadenza della medesima,
- il nome e l'indirizzo dell'importatore,
- il paese terzo d'origine,
- i dati dell'autorità o dell'organismo emittente e, se diversi, i dati dell'autorità o dell'organismo di controllo nel paese terzo,
- il nome dei prodotti in questione.

11. Al momento della verifica della spedizione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, l'originale del certificato di controllo è vidimato dalle competenti autorità nazionali nella casella 17 e restituito alla persona che lo ha presentato.

12. Al ricevimento della spedizione, il primo consegnatario compila la casella 18 dell'originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento della spedizione è stato effettuato in conformità dell'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Il primo consegnatario trasmette quindi l'originale del certificato all'importatore che figura nella casella 11 del certificato, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, tranne qualora il certificato debba scortare la spedizione per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

Modifiche all'art. 4: Reg. CE n. 1918/2002, art. 1

Articolo 5

1. Qualora una spedizione proveniente da un paese terzo sia assegnata a deposito doganale o perfezionamento attivo mediante un sistema di sospensione quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario (*), e formi oggetto di una o più preparazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la spedizione deve essere oggetto, anteriormente all'esecuzione della prima preparazione, dei provvedimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

La preparazione può comprendere operazioni quali:

- confezionamento o riconfezionamento, oppure
- etichettatura concernente la presentazione del metodo di produzione biologico.

Dopo tale preparazione, l'originale vidimato del certificato di controllo scorta la spedizione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica la spedizione ai fini dell'immissione in libera pratica.

Al termine di tale procedura, l'originale del certificato di controllo è restituito, ove del caso, all'importatore che figura nella casella 11 del certificato per soddisfare la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Qualora, in forza di una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, una spedizione proveniente da un paese terzo sia destinata in uno Stato membro ad essere suddivisa in più lotti prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità, essa deve formare oggetto dei provvedimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, prima che sia effettuata la suddivisione.

Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, un estratto del certificato di controllo è presentato alla competente autorità nazionale conformemente al modello e alle note dell'allegato II. L'estratto del certificato di controllo è vidimato dalla competente autorità nazionale nella casella 14.

Una copia di ogni estratto vidimato del certificato di controllo è conservata unitamente all'originale di tale certificato dalla persona identificata come l'importatore originario della spedizione e indicata nella casella 11 del certificato di controllo. Tale copia deve recare l'indicazione "COPIA" o "DUPLICATO", stampata o apposta mediante timbro.

Dopo la suddivisione, l'originale vidimato di ciascun estratto del certificato di controllo scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica tale lotto ai fini dell'immissione in libera pratica.

Al ricevimento del lotto, il consegnatario compila la casella 15 dell'estratto originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell'allegato III, parte B, punto 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Il consegnatario di un lotto tiene a disposizione dell'autorità e/o dell'organismo di controllo per un periodo minimo di due anni l'estratto del certificato di controllo.

3. Le operazioni di preparazione e di suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate conformemente alle pertinenti disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/9, delle disposizioni generali di cui all'allegato III di tale regolamento e delle disposizioni specifiche di cui alle parti B e C dello stesso allegato, con particolare riguardo ai punti 3 e 6 della parte C. Tali operazioni devono essere eseguite in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1
Modifiche all'art. 5: Reg. CE n. 1918/2002, art. 1

Articolo 6

Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità con l'articolo 9, paragrafo 9, e/o l'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2092/91, l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento al metodo di produzione biologico dalle etichette, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità.

nessuna modifica

Articolo 7

Le competenti autorità nazionali, le autorità responsabili negli Stati membri dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché le autorità e gli organismi di controllo, collaborano tra loro ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Anteriormente al 1° aprile 2002, ogni Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorità da esso designate nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 5, e alle deleghe concesse in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 8, nonché alle eventuali procedure applicate a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, lettera b). Tali informazioni sono aggiornate dagli Stati membri in caso di eventuali cambiamenti.

Per la Repubblica Ceca, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia la data entro cui devono essere comunicate le informazioni di cui al secondo comma è il 1° maggio 2004.

Modifiche: reg. CE 746/2004 art. 3

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 3457/92 è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2002.

Modifiche: reg. CE 1113/2002 art. 1

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002.

Modifiche: reg. CE 1113/2002 art. 1

ALLEGATO I AL REGOLAMENTO 1788/2001

(Così come sostituito con Reg. (CE) n. 1918/2002)

MODELLO DEL CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITA' EUROPEA

Per stabilire il modello del certificato occorre determinarne:

- il testo,
- il formato (su un unico foglio),
- la disposizione e le dimensioni delle caselle.

CERTIFICATO DI CONTROLLO PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITA' EUROPEA

1. Organismo o autorità emittente (nome e indirizzo)	2. Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione. - Articolo 11, paragrafo 1 o - Articolo 11, paragrafo 6	
3. N. di serie del certificato di controllo	4. N. di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 11, paragrafo 6	
5. Esportatore (nome e indirizzo)	6. Organismo o autorità preposta al controllo (nome e indirizzo)	
7. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)	8. Paese di spedizione	
	9. Paese di destinazione	
10. Primo consegnatario del prodotto nella Comunità (nome e indirizzo)	11. Nome e indirizzo dell'importatore	
12. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del Prodotto	13. Codici NC	14. Quantitativo dichiarato

15. Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità emittente di cui alla casella 1. Si certifica che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2001 e che i prodotti sopraindicati sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione e alle modalità di sorveglianza del metodo di produzione biologico, considerate equivalenti in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Data

Nome e firma del responsabile

Timbro dell'autorità
o dell'organismo preposto al rilascio

16. Dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che ha concesso l'autorizzazione o del suo delegato. Si certifica che i prodotti sopraindicati sono autorizzati ad essere commercializzati nella Comunità europea a norma della procedura dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, con il numero di autorizzazione indicato nella casella 4.

Data

Nome e firma del responsabile

Timbro dell'autorità competente
o del suo delegato nello Stato membro

17. Verifica della spedizione da parte della competente autorità nazionale.

Stato membro:

Registrazione dell'importazione
(tipo, numero, data e ufficio della dichiarazione doganale):
.....

Data:

Nome e firma del responsabile

Timbro

18. Dichiarazione del primo consegnatario. Si certifica che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Nome della società

Data

Nome e firma del responsabile

Note

Casella 1: Autorità o organismo competente o altra autorità o organismo designato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1788/2001. Tale organismo compila anche le caselle 3 e 15.

Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente certificato; specificare le disposizioni pertinenti dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91: il paragrafo 1 o il paragrafo 6.

Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall'autorità od organismo competente a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2001.

Casella 4: Il numero di autorizzazione in caso di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6. La casella è compilata dall'organismo preposto al rilascio oppure, qualora al momento della vidimazione della casella 15 da parte di tale organismo non sia ancora disponibile l'informazione, dall'importatore.

Casella 5: Nome e indirizzo dell'esportatore.

Casella 6: L'autorità o l'organismo di controllo che verifica la conformità dell'ultima operazione [produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2092/91] alle norme dei metodi di produzione biologici nel paese terzo di spedizione.

Casella 7: L'operatore che ha effettuato l'ultima operazione [produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91] sulla spedizione nel paese terzo di cui alla casella 8.

Casella 9: Per paese di destinazione si intende il paese del primo consegnatario nella Comunità.

Casella 10: Nome e indirizzo del primo consegnatario della spedizione nella Comunità. Per primo consegnatario si intende la persona fisica o giuridica presso la quale è consegnata la spedizione e dove questa verrà predisposta per l'ulteriore preparazione e/o commercializzazione. Il primo consegnatario compila anche la casella 18.

Casella 11: Nome e indirizzo dell'importatore. Per importatore si intende la persona fisica o giuridica nella Comunità europea che, personalmente o tramite un rappresentante, presenta la spedizione per l'immissione in libera pratica nella Comunità europea.

Casella 13: Codici della nomenclatura combinata per i prodotti in questione.

Casella 14: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.).

Casella 15: Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità che rilascia il certificato. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

Casella 16: Soltanto per le importazioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione oppure, in caso di delega a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1788/2001, dall'autorità o dall'organismo delegato. Non deve essere compilata qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1788/2001.

Casella 17: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale anteriormente alla verifica della spedizione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, oppure prima delle operazioni di preparazione o suddivisione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1788/2001.

Casella 18: Deve essere compilata dal primo consegnatario al ricevimento dei prodotti una volta effettuati i controlli di cui all'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione (*)

(*) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 9.

Modifiche all'allegato: Reg. CE n. 1918/2002, art. 1

ALLEGATO II AL REGOLAMENTO 1788/2001

(Così come sostituito con Reg. (CE) 1918/2002)

MODELLO DELL'ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI CONTROLLO
(il modello è riportato nelle pagine successive)

Il modello dell'estratto è stabilito per quanto riguarda:

- il testo,
- il formato,
- la disposizione e le dimensioni delle caselle.

ESTRATTO N. DEL CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE
IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITA' EUROPEA

1. Organismo o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome ed indirizzo)	2. Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e regolamento(CE) n.1788/2001 della Commissione. i Articolo 11, paragrafo 1 o i Articolo 11, paragrafo 6	
3. N. di serie del certificato di controllo di base	4.N. di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 11, paragrafo 6	
5. Operatore che ha suddiviso in più lotti la spedizione originale (nome e indirizzo)	6. Organismo o autorità preposta al controllo (nome e indirizzo)	
7. Nome e indirizzo dell'importatore della spedizione originale	8. Paese di invio della spedizione originale	9. Quantitativo totale dichiarato della spedizione originale
10. Consegretario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)		

11. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del lotto	12. Codice NC	13. Quantitativo dichiarato del lotto
<p>14. Dichiarazione della competente autorità nazionale che vidima l'estratto del certificato. Il presente estratto corrisponde al lotto sopra descritto e ottenuto dalla suddivisione di una spedizione scortata da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella casella 3:</p> <p>Stato membro:</p> <p>Data:</p> <p>Nome e firma del responsabile Timbro</p>		
<p>15. Dichiarazione del consegnatario del lotto. Si certifica che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'allegato III, parte B, punto 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91</p> <p>Nome della società</p> <p>Data:</p> <p>Nome e firma del responsabile</p>		

Note

Estratto n. ...: Il numero dell'estratto corrisponde al numero del lotto ottenuto dalla suddivisione della spedizione originale.

Casella 1: Nome dell'organismo o dell'autorità nel paese terzo che ha rilasciato il certificato di controllo di base.

Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente estratto; indicare il regime di importazione della spedizione ai sensi dell'articolo 11 (cfr. casella 2 del certificato di controllo di base).

Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2001.

Casella 4: Il numero di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. (cfr. casella 4 del certificato di controllo di base).

Casella 6 : Organismo o autorità preposta al controllo sull'operatore che ha suddiviso la spedizione.

Caselle 7, 8 e 9 : Cfr. le corrispondenti informazioni sul certificato di controllo di base.

Casella 10 : Consegnatario del lotto (ottenuto dalla suddivisione) nella Comunità europea.

Casella 12 : Codici della nomenclatura combinata per il lotto dei prodotti in questione.

Casella 13 : Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.)

Casella 14 : Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2001.

Casella 15 : Deve essere compilata dal consegnatario al ricevimento del lotto, una volta effettuati i controlli di cui all'allegato III, parte B, punto 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione.

Modifiche all'allegato: Reg. CE n. 1918/2002, art. 1

REGOLAMENTO (CE) N. 529/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1995

che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Articolo 1

L'applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è rinviata per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i prodotti importati in provenienza dai seguenti paesi terzi e scortati dal certificato di cui all'articolo 2:

- l'Argentina, limitatamente ai prodotti per i quali lo "Instituto Argentino para la Certificación y la Promoción de los Productos Agropecuarios Orgánicos SRL" (Argencert) certifichi che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;

- l'Australia, limitatamente ai prodotti per i quali lo "Australian Quarantine and Inspection Service" (AQUIS) certifichi che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;

- l'Ungheria, limitatamente ai prodotti agricoli non trasformati per i quali la "Biokultura Association" certifichi che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;

- Israele, limitatamente ai prodotti per i quali il ministero dell'Agricoltura, dipartimento "Protezione e sorveglianza dei vegetali" (DPPI), oppure il ministero dell'Industria e del Commercio, servizio "Ispezione dei prodotti alimentari e vegetali destinati all'esportazione", certifichino che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;

- la Svizzera, limitatamente ai prodotti ottenuti in detto paese vuoi con il metodo di produzione biologico stabilito, controllato e certificato dalla "Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbau-Organisationen" (VSBLO), vuoi in base alle norme di produzione biologica e alle modalità di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91, la cui osservanza sia stata verificata e attestata dallo "Institut für Marktökologie" (IMO).

modifiche all'articolo 1: regolamento (CE) n. 522/96, art. 2

Articolo 2

Ai fini della certificazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 1, occorre utilizzare, per i prodotti spediti verso la Comunità a decorrere dal 1° maggio 1995, il certificato di controllo per le importazioni comunitarie di prodotti biologici, il cui modello è riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione. Nella casella 2 del certificato deve essere fatto riferimento all'articolo 16, paragrafo 3.
nessuna modifica

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3713/92 è abrogato.
nessuna modifica

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.
nessuna modifica